

ATTI PARLAMENTARI

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CLXXXIII**
n. **3**

R E L A Z I O N E

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE RE-
CANTE MISURE PER LA RIDUZIONE DEL DEBITO
ESTERO DEI PAESI A PIÙ BASSO REDDITO E MAG-
GIORMENTE INDEBITATI

(Aggiornata al 30 giugno 2025)

(Articolo 6 della legge 25 luglio 2000, n. 209)

Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze

(GIORGETTI)

Trasmessa alla Presidenza il 6 ottobre 2025

PAGINA BIANCA

Luglio 2024-Giugno 2025

**Relazione del Ministro
dell'Economia e delle Finanze
sulle misure adottate per la
riduzione del debito estero
dei Paesi a più basso reddito e
maggiormente indebitati**

Ai sensi dell'articolo 6 della
legge 25 luglio 2000, n. 209

30 Settembre 2025

PAGINA BIANCA

INDICE

| | |
|---|----|
| PREFAZIONE | 5 |
| CAPITOLO PRIMO | 7 |
| LA LEGGE N. 209/2000 E GLI ACCORDI BILATERALI DI CANCELLAZIONE E CONVERSIONE DEL DEBITO | 7 |
| 1. La legge n. 209/2000 | 7 |
| 2. L'ambito di applicazione: i crediti oggetto di trattamento | 12 |
| 2.1. Il Fondo Rotativo gestito da Cassa Depositi e Prestiti (crediti concessionali) | 12 |
| 2.2. I crediti commerciali assicurati da SACE S.p.A. | 14 |
| 3. I Paesi beneficiari delle cancellazioni della legge n. 209/2000 | 14 |
| 4. Tipologie di trattamento del debito | 15 |
| 4.1. Le cancellazioni bilaterali in attuazione delle fasi dell'HIPC | 15 |
| 4.2. Altre azioni di trattamento del debito nell'ambito del Club di Parigi (Paesi non HIPC) | 16 |
| 4.3. Le conversioni del debito ex art. 5 della legge n. 209/2000 e l'annuncio italiano di un piano decennale di conversione del debito per l'Africa | 18 |
| 5. L'impatto delle cancellazioni e delle conversioni sull'Aiuto Pubblico allo Sviluppo e sulla finanza pubblica | 19 |
| CAPITOLO SECONDO | 21 |
| LO STATO DI ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA HIPC RAFFORZATA | 21 |
| 1. I tempi dell'iniziativa e i Paesi ammissibili | 21 |
| 2. Le modalità di funzionamento dell'iniziativa HIPC; <i>decision</i> e <i>completion point</i> | 22 |
| 3. La partecipazione dei creditori bilaterali e dei creditori commerciali | 24 |
| 4. La partecipazione delle istituzioni finanziarie internazionali | 25 |
| 5. Lo stato di attuazione dell'iniziativa HIPC: iniziative terminate | 26 |
| 6. Lo stato di attuazione dell'iniziativa HIPC: iniziative in corso - Sudan | 27 |
| CAPITOLO TERZO | 28 |
| IL QUADRO COMUNE PER IL TRATTAMENTO DEL DEBITO - "THE COMMON FRAMEWORK FOR DEBT TREATMENTS BEYOND THE DEBT SERVICE SUSPENSION INITIATIVE" E ALTRE INIZIATIVE IN AMBITO MULTILATERALE | 28 |
| 1. La DSSI e il <i>Common Framework</i> promossi dal G20 e dal Club di Parigi | 28 |
| 2. I criteri di ammissibilità al <i>Common Framework</i> e lo stato di attuazione dell'iniziativa | 30 |
| 3. Le modalità di funzionamento dell'iniziativa | 32 |
| 4. Le <i>Debt Sustainability analysis</i> (DSA) e il <i>Debt Sustainability Framework</i> (DSF) | 33 |
| 5. Il principio della comparabilità di trattamento | 33 |
| 6. Altre iniziative in ambito multilaterale | 34 |
| CAPITOLO QUARTO | 36 |
| L'UTILIZZO DELLE RISORSE LIBERATE CON GLI ACCORDI DI CANCELLAZIONE DEL DEBITO | 36 |
| 1. Le condizionalità della Legge n. 209/2000 per la cancellazione del debito | 36 |
| 2. Attuazione dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 209/2000 (Paesi HIPC e altri Paesi oggetto di trattamento al Club di Parigi o in altri Comitati Creditori) | 37 |

3. Accordi bilaterali di cancellazione debitoria ex articolo 5, legge n. 209/2000: catastrofi naturali, crisi umanitarie e iniziative della Comunità internazionale40

CAPITOLO QUINTO..... 41

L'UTILIZZO DELLE RISORSE LIBERATE CON GLI ACCORDI DI CONVERSIONE DEL DEBITO..... 41

1. Le condizionalità della legge n. 209/2000 e di altre norme per la conversione del debito.....41

ALLEGATO 1 – I paesi debitori beneficiari della Legge n. 209/2000...64

ALLEGATO 2 – Schede tecniche degli accordi bilaterali di cancellazione firmati nel periodo di riferimento della presente Relazione 68

PREFAZIONE

L'Italia svolge un ruolo di primo piano nel sostegno ai Paesi a basso reddito e vulnerabili, nell'attuazione di un ventaglio articolato di strumenti concordati a livello internazionale tra cui il trattamento del debito estero. La legge 25 luglio 2000, n. 209 è lo strumento normativo in vigore per la cancellazione del debito dei Paesi più poveri e maggiormente indebitati. Essa nasce in risposta all'iniziativa multilaterale *Heavily Indebted Poor Countries Initiative* (HIPC). La legge n. 209/2000 è la base legale anche per gli altri tipi di accordi di cancellazione del debito oltre che per lo strumento delle conversioni del debito, normato dal combinato disposto della L. 209/2000 e dell'art. 54, comma 1, della legge 27 novembre 1997, n. 449. È prevista un'adeguata informazione al Parlamento sui crediti cancellati e sull'impiego a fini di sviluppo da parte dei Paesi beneficiari delle risorse risparmiate grazie alla riduzione del debito. In particolare, la presente Relazione è stata redatta sulla base dall'art. 6 della legge n. 209/2000¹. Il primo capitolo della presente Relazione è dedicato alla legge 209/2000 e vi sono riportate le misure di riduzione del debito dei Paesi più poveri adottate dall'Italia, con i relativi importi per il periodo di riferimento (luglio 2024 – giugno 2025)². Esso contiene anche alcuni cenni all'iniziativa italiana per la conversione del servizio del debito dei Paesi africani, nel decennio a venire, annunciata dal Presidente del Consiglio il 20 giugno 2025. Il secondo capitolo illustra lo stato di attuazione dell'iniziativa HIPC. Il terzo capitolo è dedicato al 'Quadro comune per il trattamento del debito' - *"Common framework for debt treatments beyond the debt service suspension initiative"*, lanciato dal G20 e dal Club di Parigi nel novembre 2020 e alle altre iniziative in ambito multilaterale, in particolare quelle relative alla trasparenza del debito estero. Il quarto capitolo monitora l'impiego delle risorse liberate con le cancellazioni del debito nei singoli

¹ Art. 6 legge n. 209/2000: "A decorrere dall'anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica trasmette al Parlamento, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione della medesima, che deve necessariamente contenere informazioni relative ai singoli Paesi in via di sviluppo beneficiari, l'ammontare, la data di erogazione e la durata del prestito, il tasso d'interesse e la forma di restituzione in origine concordata, nonché la data e l'ammontare del credito annullato. La relazione è corredata dall'elenco completo dei progetti e dei soggetti esecutori corrispondenti ai crediti di aiuto oggetto di annullamento, dall'elenco completo delle operazioni assicurate, dalla documentazione relativa alle controgaranzie fornite dai Paesi debitori e dall'elenco dei beneficiari degli indennizzi corrispondenti ai crediti commerciali di spettanza della SACE oggetto dell'annullamento. Nella relazione sono riportati i dati e le informazioni relativi agli enti e alle organizzazioni attraverso i quali sono realizzati gli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b). La relazione contiene, altresì, dati analitici, Paese per Paese, con cui sono individuate le misure per la sospensione degli interventi nei confronti dei Paesi che fuoriescano dalle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2".

² L'ultima Relazione al Parlamento ex art.6 legge n. 209/2000 è consultabile alla pagina:
https://documenti.camera.it/_dati/leg19/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/183/002_RS/INTERO_COM.pdf
N.B. A partire dall'edizione 2021 si è ravvisata l'opportunità di concentrare la Relazione sulle effettive attività e misure adottate nel periodo considerato. Per una panoramica pluriennale dei vent'anni di attuazione della legge, può essere utile consultare in particolare la Relazione 2020:
https://documenti.camera.it/_dati/leg18/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/183/003_RS/INTERO_COM.pdf

Paesi beneficiari, sulla base degli accordi bilaterali stipulati dall'Italia. Il quinto capitolo si sofferma sull'utilizzo delle risorse liberate con gli accordi di conversione del debito.

CAPITOLO PRIMO**LA LEGGE N. 209/2000 E GLI ACCORDI BILATERALI DI CANCELLAZIONE E CONVERSIONE DEL DEBITO**

1. La legge n. 209/2000

La legge 25 luglio 2000, n. 209 (di seguito, anche “Legge 209”) è lo strumento normativo che ha consentito all’Italia di partecipare all’iniziativa “HIPC Rafforzata” a livello bilaterale, autorizzando tutte le cancellazioni approvate a livello multilaterale. La normativa italiana prevede inoltre modalità più vantaggiose per i Paesi beneficiari delle misure di cancellazione del debito, con procedure e tempi differenti rispetto a quelli concordati in sede multilaterale.

L’Iniziativa Heavily Indebted Poor Countries Initiative (HIPC)

L’Iniziativa *Heavily Indebted Poor Countries Initiative* (HIPC) fu lanciata nel 1996, su proposta dei Paesi G7 al Vertice di Lione, dalla Banca Mondiale (BM) e dal Fondo Monetario Internazionale (FMI) per promuovere la riduzione del debito dei Paesi maggiormente indebitati. Essa muoveva dalla constatazione che il ricorso ai tradizionali meccanismi di riduzione del debito e l’erogazione di finanziamenti a termini “concessionali” – ovvero più favorevoli delle condizioni di mercato – non erano stati sufficienti a ricondurre il debito estero dei Paesi poveri maggiormente indebitati a livelli sostenibili.

L’aspetto innovativo dell’iniziativa HIPC, ormai giunta al termine, è stato il suo carattere onnicomprensivo e multilaterale: il programma si è posto, infatti, sin dall’inizio, l’obiettivo di offrire una soluzione olistica al problema dell’indebitamento dei Paesi in via di sviluppo (PVS), sia verso i creditori bilaterali (Governi), sia verso i creditori multilaterali (le istituzioni finanziarie internazionali - IFI), sia verso i creditori privati.

Il Vertice G7 di Colonia del 1999 ha poi ampliato la portata dell’HIPC, lanciando la cosiddetta iniziativa HIPC “rafforzata” (*Enhanced Heavily Indebted Poor Countries Initiative*), per offrire una più ampia, rapida e incisiva remissione del debito ai Paesi più poveri e indebitati, innalzando fino al 90 per cento della percentuale del debito di origine

commerciale cancellabile, salva la possibilità di un livello di cancellazione superiore, da valutarsi caso per caso. L'HIPC rafforzata ha esteso l'ambito di applicazione dell'HIPC originaria, ampliando la categoria dei beneficiari delle misure di cancellazione, che non si identificano solo con i Paesi HIPC, ma con tutti i Paesi ammissibili ai finanziamenti dell'IDA, sportello concessionale della BM (cfr. Allegato 1). Inoltre, l'iniziativa ha rafforzato il legame tra riduzione del debito e lotta alla povertà: ai Paesi beneficiari, infatti, è richiesto un impegno specifico a destinare le risorse liberate con la cancellazione del debito all'adozione di misure per la riduzione della povertà individuate. Per beneficiare dell'iniziativa HIPC, un Paese altamente indebitato deve presentare una serie di requisiti:

- 1) deve essere incluso nella lista dei Paesi ammissibili ai prestiti dell'*International Development Agency* (IDA)³ della Banca Mondiale, che eroga prestiti senza interessi e doni ai Paesi più poveri del mondo, e a quelli del *Poverty Reduction and Growth Trust* (PRGT) del FMI, che fornisce prestiti a condizioni agevolate ai Paesi a basso reddito⁴;
- 2) deve presentare un volume di debito considerato insostenibile⁵ anche dopo l'applicazione degli strumenti tradizionali di riduzione del debito⁶;
- 3) deve aver dimostrato una buona performance in campo macroeconomico e deve impegnarsi a rispettare gli impegni assunti nell'ambito di programmi concordati con il FMI e con la BM-IDA che prevedono l'attuazione di riforme di tipo strutturale e l'adozione di politiche macroeconomiche appropriate;

³ L'*International Development Association* (IDA), agenzia della Banca Mondiale creata per concedere prestiti a condizioni fortemente concessionali ai Paesi in via di Sviluppo molto poveri, elargisce prestiti e doni ai Paesi che hanno un reddito medio *pro-capite* annuo inferiore a USD 1.175 (per l'anno fiscale 2025), che non hanno la capacità di contrarre prestiti a termini di mercato e che attuano una politica di riduzione della povertà e di promozione dello sviluppo.

⁴ Il *Poverty Reduction and Growth Trust* (PRGT) è il fondo utilizzato dal FMI per concedere prestiti a tassi altamente agevolati ai Paesi a basso reddito, a sostegno del Programma nazionale di riduzione della povertà adottato dal Paese.

⁵ Su questo cfr. il Capitolo 3, paragrafo 4.

⁶ Per strumenti tradizionali di cancellazione del debito si intendono i trattamenti già esistenti, come ad esempio, i cd. "termini Napoli" del Club di Parigi che prevedono: a) la cancellazione dei debiti commerciali fino al 67% e la ristrutturazione della parte rimanente in 23 anni, di cui 6 di grazia; b) la ristrutturazione dei crediti di aiuto in 40 anni, di cui 16 di grazia, ai tassi originari.

- 4) deve elaborare un piano strategico di riduzione della povertà (*Poverty Reduction Strategy Paper* - PRSP)⁷ a volte denominato come piano nazionale / strategia di sviluppo del Paese, elaborata dai Paesi stessi con l'assistenza delle IFI.

Al momento l'iniziativa HIPC risulta conclusa (era prevista una *sunset clause*) ad eccezione di due Paesi: il Sudan e l'Eritrea. Per i dettagli cfr. più oltre.

Come evidenziato dal comma 1 dell'art. 1, la finalità della Legge 209 è quella di “rendere operative le intese raggiunte dai Paesi creditori in sede multilaterale in tema di trattamento del debito estero dei Paesi in via di sviluppo a più basso reddito e maggiormente indebitati”, nonché di favorire e promuovere “misure destinate alla riduzione della povertà delle popolazioni di tali Paesi”.

Il Club di Parigi, richiamato dal decreto ministeriale di attuazione della Legge 209 (decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 aprile 2001, n. 185), è la principale sede multilaterale in cui vengono raggiunte le intese sul trattamento del debito bilaterale dei Paesi in via di sviluppo. L'art. 5 della Legge 209 prevede, tuttavia, la possibilità di procedere con misure di cancellazione dei crediti di aiuto a favore dei Paesi colpiti da catastrofi naturali e da gravi crisi umanitarie, al di fuori della cornice multilaterale.

Le condizioni e le modalità del trattamento del debito sono definite negli accordi bilaterali con i Paesi interessati, che ricalcano le condizioni fissate nelle intese multilaterali, con eventuali ulteriori benefici riconosciuti a livello bilaterale. I criteri di stipula degli accordi bilaterali sono indicati dal DM n. 185/2001, attuativo della Legge 209.

L'art. 1, comma 2, della legge n. 209/2000 dispone che le cancellazioni debitorie accordate dall'Italia debbano essere subordinate all'impegno del Paese debitore, al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, alla sua rinuncia alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie, e al perseguimento del benessere e del pieno sviluppo sociale e umano, con particolare riferimento alla riduzione della povertà. In applicazione di questi principi, il successivo art. 3, comma 3, prevede l'impegno da parte del Paese beneficiario a presentare, entro i termini previsti dall'accordo bilaterale, un progetto di utilizzo a scopo sociale del risparmio conseguito con la cancellazione del debito,

⁷ I PRSP sono predisposti dai Governi dei Paesi a basso reddito in seguito a un ampio processo di consultazione con la società civile e con i partner esteri e descrivono le politiche e i programmi, con il relativo fabbisogno, che il Paese attuerà negli anni successivi al fine di promuovere la crescita diffusa e la riduzione della povertà. Hanno carattere pluriennale e possono essere denominati anche in altro modo es. “Strategie Nazionali di sviluppo”.

prevalentemente nei settori dell'agricoltura, della sanità di base, dell'istruzione primaria e delle infrastrutture.

Complessivamente, il totale dei debiti cancellati dall'Italia dall'entrata in vigore della Legge 209 fino al 30 giugno 2025, sia verso i Paesi HIPC che verso i Paesi non HIPC, ammonta a circa 5 miliardi di euro. Per quanto riguarda in particolare i Paesi HIPC, il debito finora cancellato ammonta a circa 4,6 miliardi di euro, a fronte di un impegno (calcolato nel 2000) dell'ordine di 4,8 miliardi di euro.

Il Club di Parigi

Il Club di Parigi, richiamato dal decreto ministeriale di attuazione della Legge 209 (DM n. 185/2001), è la principale sede multilaterale in cui vengono raggiunte le intese sul trattamento del debito bilaterale dei PVS. Le condizioni e le modalità del trattamento del debito sono definite negli accordi bilaterali con i Paesi interessati, che ricalcano le condizioni fissate nelle intese multilaterali del Club di Parigi, con eventuali ulteriori benefici riconosciuti a livello bilaterale.

Il Club di Parigi conta 22 Paesi membri permanenti che si coordinano tra di loro per trovare soluzioni comuni ai problemi di pagamento sperimentati verso alcuni Paesi debitori, attraverso negoziazioni per la ristrutturazione o il rifinanziamento del debito di questi Paesi.

Il Club invita a partecipare ai negoziati sul debito anche altri Paesi creditori, quando essi rappresentano una quota significativa dei crediti verso il Paese debitore. A tale riguardo, in considerazione del ruolo che svolgono i flussi di finanziamento provenienti dai creditori emergenti, principalmente da Cina, India e Paesi del Golfo, l'attività di *outreach* del Club di Parigi ha assunto una notevole importanza e ha portato a risultati significativi. Dal 2014, infatti, anche la Cina ha iniziato a prendere parte alle discussioni del Club su specifici temi o Paesi in qualità di partecipante *ad hoc*⁸, cui si sono aggiunte l'India nel 2019 e l'Ungheria nel 2024. In aggiunta, il Sudafrica⁹, che nel 2014 aveva iniziato a partecipare come partecipante *ad hoc*, partecipa dal 2022 come *prospective member*.

⁸ I partecipanti *ad hoc* partecipano, su base volontaria, ad alcune parti delle riunioni mensili del Club di Parigi e alle negoziazioni con i Paesi debitori nei confronti dei quali vantano crediti.

⁹ Il Sudafrica ha iniziato a prendere parte alle discussioni del Club di Parigi nel 2014. Successivamente ha fatto richiesta di diventare membro permanente del Club, accettandone i principi. Si è attualmente nella fase di transizione (*prospective*

Nel 2014, inoltre, il Club di Parigi ha istituito la tradizione del Paris Forum, un evento annuale aperto alla partecipazione dei Paesi creditori, dei Paesi debitori, del settore privato e di esperti di settore, per discutere dei temi più attuali legati al debito sovrano, che rappresenta anch'esso un'occasione per far conoscere le attività del Club.

È importante sottolineare che il Club di Parigi, che opera dal 1956 e ha finora concluso 483 accordi con 102 Paesi, per un totale trattato pari a 616 miliardi di \$USA, non è un'istituzione internazionale, ma un gruppo informale, che opera sulla base di alcuni principi e regole volti a garantire l'efficiente svolgimento dei negoziati e l'efficace attuazione degli accordi¹⁰.

I principi fondamentali sui quali si basa l'attività del Club sono sei: il principio della decisione caso per caso, in base al quale il Club deve adattare il trattamento del debito alla situazione specifica di ciascun Paese debitore; il principio del consenso nelle decisioni, che comporta la necessità dell'unanimità delle decisioni; il principio della condizionalità, che lega gli accordi all'attuazione da parte del Paese debitore delle riforme concordate con il FMI; il principio della solidarietà, che impegna i Paesi creditori ad agire come gruppo nei rapporti con un Paese debitore e a prestare attenzione alle conseguenze della gestione delle proprie esposizioni sulla situazione degli altri Paesi creditori; il principio dello scambio reciproco di informazioni; il principio della comparabilità del trattamento, per il quale il Paese debitore che ha concluso un accordo con il Club di Parigi non deve accettare da altri Paesi non membri del Club condizioni di trattamento del debito meno favorevoli di quelle ottenute dai creditori del Club.

Il principio della comparabilità del trattamento è particolarmente rilevante. Infatti, nelle intese sottoscritte tra i Paesi creditori e il Paese debitore è sempre presente la clausola di comparabilità del trattamento, con la quale il debitore si impegna a non concedere ad altri creditori condizioni migliori (ovvero con tempi di rimborso ridotti o con minori livelli di concessionalità) rispetto a quelle concordate con il Club di Parigi. Se congegnata in maniera efficace (es. con delle *clawback clauses* o altre condizionalità), si tratta di una clausola fondamentale sia per i creditori del Club, la cui leva nei confronti degli altri creditori sovrani viene potenziata, sia per il debitore, perché gli conferisce una posizione negoziale più forte nei confronti dei Paesi non membri del Club di Parigi, per ottenere trattamenti del proprio

membership), al termine del quale il Paese dovrà decidere se diventare membro permanente o tornare allo status di partecipante *ad hoc*.

¹⁰ <https://clubdeparis.org/en/file/4016/download?token=ij07bxc5>

debito a condizioni generose quanto quelle concesse dal Club di Parigi. Tale clausola assume una valenza particolare nei confronti del settore privato nell'ambito del Common Framework (cfr. più oltre).

2. L'ambito di applicazione: i crediti oggetto di trattamento

Rientrano nel novero dei crediti oggetto di cancellazione, ristrutturazione e conversione del debito, due tipologie, segnatamente i crediti concessionali della cooperazione allo sviluppo (definiti nel linguaggio tra addetti ai lavori ODA "*Official Development Assistance*") a valere sul Fondo Rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo (art. 8 della legge 11 agosto 2014, n. 125), e i crediti commerciali indennizzati che, in caso di surroga da parte di SACE s.p.a. acquisiscono l'attributo di "*Official Claim*" (definiti in via breve NODA ossia non-ODA). Entrambe le tipologie, nei limiti stabiliti dall'accordo multilaterale quanto all'arco temporale (cfr. più oltre "*cut-off date*"), sono soggette al trattamento del debito e quindi oggetto degli accordi bilaterali stipulati ai sensi della legge n. 209/2000.

2.1. Il Fondo Rotativo gestito da Cassa Depositi e Prestiti (crediti concessionali)

L'Italia eroga prestiti a condizioni agevolate ai Paesi in via di sviluppo (PVS) come strumento di cooperazione internazionale allo sviluppo. Tali prestiti sono finanziati dal Fondo Rotativo per la cooperazione allo sviluppo del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), istituito dall'art. 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, con la finalità di concedere crediti concessionali ai PVS nell'ambito delle politiche di cooperazione bilaterale del Governo italiano. Con i suoi elevati livelli di concessionalità, il Fondo Rotativo rappresenta uno degli strumenti finanziari principali della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Italia (dotazione complessiva cinque miliardi di euro) ed è alimentato esclusivamente dai rimborsi dei crediti da parte dei soggetti beneficiari, che ne garantiscono la rotatività.

Dal 1° gennaio 2016, sulla base dell'art. 8 della legge n. 125/2014, il MEF ha affidato a Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. (CDP), attraverso apposita convenzione la gestione finanziaria, amministrativa e contabile del Fondo Rotativo, relativamente: (i) ai crediti concessionali di cui all'articolo 8 della legge n. 125/2014 per finanziare specifici progetti e programmi di cooperazione bilaterale; e (ii) ai

finanziamenti sotto qualsiasi forma per lo sviluppo del settore privato di cui all'articolo 27, comma 3, della legge n. 125/2014.

I crediti ex art. 8 della legge n. 125/2014 sono offerti a condizioni assimilabili ai crediti accordati ai PVS dai Fondi Multilaterali di Sviluppo, come l'IDA della Banca Mondiale o il Fondo Africano di Sviluppo, pertanto a condizioni estremamente agevolate, non paragonabili alle condizioni di mercato. Il livello di concessionalità dipende dal livello di povertà del Paese beneficiario ed anche in base al grado di priorità che un PVS ha per la cooperazione bilaterale, secondo quanto indicato nelle Direttive OCSE-DAC del 2016, recepite con delibera del Comitato congiunto per la cooperazione n. 5 del febbraio 2017. I crediti possono essere destinati a tre diverse tipologie di operazioni:

1. realizzazione di un progetto specifico (aiuto a progetto);
2. sostegno alla bilancia dei pagamenti del Paese beneficiario (*commodity aid* o aiuto a programma settoriale);
3. apertura di linee di credito a sostegno delle PMI locali (linee di credito "open").

I soggetti a cui è possibile estendere tali crediti sono Stati, banche centrali o enti pubblici di PVS, nonché organizzazioni finanziarie internazionali ivi operanti. Con riferimento alla tipologia di progetti e settori finanziabili, sono finanziati prioritariamente progetti o programmi di cooperazione in settori e Paesi indicati nel Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo (art. 12 della legge n. 125/2014).

I termini e le condizioni di tali crediti (tasso d'interesse, durata del credito, periodo di grazia) sono connessi al livello di concessionalità attribuito al Paese in funzione del suo reddito pro-capite e capacità di rimborso.

Su propria iniziativa o a seguito della richiesta di un credito di aiuto da parte del PVS interessato, gli Uffici competenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) ne valutano l'eleggibilità in funzione delle priorità e della programmazione della Cooperazione italiana. L'iniziativa, se eleggibile, dopo la valutazione del profilo giuridico, tecnico ed economico da parte dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e dei profili finanziari e di sostenibilità del debito da parte di CDP s.p.a., viene presentata dalla DGCS al Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo per l'approvazione della delibera di concessione del credito (il MEF ha diritto di voto su tali operazioni). Unitamente alla delibera viene approvata anche una bozza dell'Accordo intergovernativo nel quale sono indicate le modalità di implementazione del credito (procedure di gara, aggiudicazione dei contratti ed erogazione del finanziamento) e una bozza della "Convenzione finanziaria" che CDP

sottoscriverà per conto del MEF con il soggetto beneficiario. Successivamente il MEF provvede all'autorizzazione a operare a CDP (tramite decreto).

2.2. I crediti commerciali assicurati da SACE S.p.A.

Ai sensi della legge n. 209/2000 formano oggetto di annullamento, totale o parziale, i crediti, in conto capitale e in conto interessi, verso i Paesi di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), relativi ai crediti assicurati ai sensi delle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967, n. 131, e 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, nella cui titolarità la SACE è succeduta per effetto del relativo pagamento dell'indennizzo e assistiti da controgaranzia sovrana.

Si tratta di crediti commerciali da parte di imprese e istituzioni finanziarie i quali, a copertura di rischi di mancato pagamento e mancato trasferimento valutario, si sono assicurati presso SACE s.p.a. pagando il relativo premio. Una volta che si materializza un mancato pagamento, il creditore assicurato si rivolge a SACE che corrisponde i relativi indennizzi e registra l'impatto sul proprio bilancio in accordo con le procedure di condivisione dei rischi (co-assicurazione) in vigore con il MEF. A quel punto il credito assume la natura di "*Official Claim*".

Fino a quando una garanzia non viene "chiamata" si tratta di un prestito di natura privata. Tuttavia, con il *Common Framework* è invalsa la prassi di includere nel perimetro della ristrutturazione degli *Official Claims* anche la parte non indennizzata, ipotizzandosi mancati futuri pagamenti.

Secondo quanto stabilito dalla Legge 209 i crediti sopramenzionati possono essere ridotti anche tramite interventi di ristrutturazione, rinegoziazione e conversione. Possono essere oggetto di annullamento anche i crediti oggetto di precedenti ristrutturazioni in ambito multilaterale. I crediti oggetto di annullamento contratti prima del 2004, ivi inclusi quelli verso i Paesi che possono qualificarsi all'iniziativa multilaterale «Programma HIPC» (*Heavily Indebted Poor Countries*), sono stati conferiti a SACE dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al momento della sua costituzione in società per azioni.

3. I Paesi beneficiari delle cancellazioni della legge n. 209/2000

I principali beneficiari della legge n. 209/2000 sono i Paesi ammissibili all'iniziativa "HIPC Rafforzata". In attuazione del principio di cui al comma 3 dell'art. 1 della medesima legge¹¹, è invalsa la prassi di cancellare il 100% dei crediti vantati verso questi Paesi.

¹¹ "L'annullamento del debito può essere concesso in misura, condizioni, tempi e con meccanismi diversi da quelli concordati fra i Paesi creditori in sede multilaterale".

Gran parte dei Paesi beneficiari dell'HIPC sono Paesi *IDA-only*, appartengono cioè alla categoria dei Paesi ammissibili esclusivamente ai finanziamenti dell'IDA, lo sportello concessionale del Gruppo Banca Mondiale.

La Legge 209 individua, altresì, al comma 4 dell'art. 1, una categoria residuale di Paesi beneficiari, ovvero altri PVS diversi dagli HIPC e dagli *IDA-only*, che sono identificati dal DM n. 185/2001 (articolo 2, comma 1, lettera o) come rientranti nella classificazione dei Paesi classificati in via di sviluppo dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) nella c.d. "Lista DAC"¹². In questo più ampio insieme di PVS, che comprende anche quelli a medio reddito, rientrano anche i Paesi *IDA-blend*, così definiti in quanto possono beneficiare sia dei fondi dell'IDA sia dei prestiti dell'IBRD (*International Bank for Reconstruction and Development*). A questi Paesi si applicano unicamente i livelli e le condizioni concordate fra i Paesi creditori in sede multilaterale, secondo il principio della solidarietà tra creditori e *fair burden sharing*.

4. Tipologie di trattamento del debito

4.1. Le cancellazioni bilaterali in attuazione delle fasi dell'HIPC

Dopo la riconciliazione delle liste debitorie (*Data Call*) e la firma delle Intese multilaterali (*Agreed Minutes*), l'Italia procede alla stipula e alla sottoscrizione degli accordi bilaterali di cancellazione. Come già evidenziato, in virtù dell'art. 1, comma 3, della legge n. 209/2000, che prevede che l'annullamento del debito possa essere concesso in misura, condizioni, tempi e meccanismi diversi da quelli concordati fra i Paesi creditori in sede multilaterale, l'Italia ha inteso cancellare fin dal *decision point* dell'HIPC (cfr. capitolo secondo) il 100% degli arretrati e degli interessi di ritardo. L'art. 2, comma 3, della citata legge dispone, tuttavia, che il debito non possa essere annullato in un'unica soluzione, ma che debba essere cancellato progressivamente: tale clausola invale per le scadenze che maturano tra il *decision* e il *completion point* (su questo cfr. più oltre, capitolo secondo) che, quando sussistono, vengono riscadenzate.

L'Italia, inoltre, come altri Paesi G7, non applica la *cut-off date* (cod)¹³ del Club di Parigi, che per questi Paesi di solito risale agli anni Ottanta del secolo scorso, ma quella ben più vicina del 20 giugno

¹² <https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/daclist.htm>

¹³ La *cut-off date* (cod) è la data prima della quale un debito deve essere stato contratto affinché possa essere oggetto di trattamento. I prestiti concessi dopo questa data non possono essere ristrutturati. La cod è stabilita al tempo del primo

1999 (data del Vertice G7 di Colonia che ha lanciato l'iniziativa HIPC rafforzata), consentendo, in tal modo, la cancellazione di un ammontare più elevato di debito. Con questo approccio lo sforzo italiano va oltre quanto fatto da altri Paesi, sia per quanto riguarda la percentuale di cancellazione, sia per quanto riguarda la categoria di crediti oggetto di trattamento sotto il profilo temporale.

Nella fase di *interim*, ovvero dopo il raggiungimento del *decision point*, ma prima del *completion point*, (cfr. su questo più estesamente il capitolo secondo), si procede alla firma degli accordi interinali di cancellazione, che prevedono il riscadenzamento delle rate dovute nel cd. periodo di consolidamento (cd. *flow treatment*). I Paesi giunti al *decision point*, nelle more della formale firma dell'accordo bilaterale, sono autorizzati a sospendere il servizio del debito, a partire dal momento in cui il FMI e la Banca Mondiale li dichiarano ammissibili all'HIPC.

Solo dopo il raggiungimento del *completion point* viene cancellato l'intero stock del debito, comprese le scadenze future. Tuttavia, in alcuni casi, per esempio in presenza di soli arretrati e *late interest*, e in assenza di scadenze future, l'Italia ha adottato la linea di cancellare quanto dovuto sin dal *decision point*, andando quindi oltre quanto previsto dalle intese internazionali, firmando così un solo accordo, conseguendo parimenti una soluzione di efficientamento amministrativo.

4.2. Altre azioni di trattamento del debito nell'ambito del Club di Parigi (Paesi non HIPC)

Per quanto riguarda i Paesi non-HIPC, in virtù del principio di solidarietà che vincola i Paesi membri del Club, ogni tipo di trattamento del debito (cancellazione, ristrutturazione, etc.) deve essere necessariamente preceduto da un accordo multilaterale raggiunto al Club di Parigi o comunque in una sede multilaterale (Comitato creditori *ad hoc*) - tranne le ipotesi legate a calamità naturali o a gravi crisi umanitarie o ad altre iniziative internazionali, previste dall'art. 5 della Legge 209 e che prevedono un approccio bilaterale (cfr. più oltre). Le condizioni e le modalità della cancellazione o della ristrutturazione del debito sono definite negli accordi bilaterali con i Paesi interessati, che ricalcano le condizioni fissate nelle intese multilaterali, con eventuali ulteriori benefici riconosciuti a livello bilaterale.

trattamento al Club di Parigi. Per i Paesi che non hanno negoziato con il Club, la cod è stata fissata per tutti a giugno 1999 (data dell'Accordo di Colonia).

Suriname

Il 22 giugno 2022 dopo un lungo processo che ha visto coinvolto il FMI e alcuni creditori emergenti (Cina, India), a seguito dell'approvazione del programma del Fondo Monetario, i creditori del Club di Parigi, tra cui l'Italia, hanno raggiunto un Memorandum di Intesa sulla ristrutturazione del debito con il Suriname, un Paese a Medio Reddito ma in grave crisi finanziaria e con arretrati verso i creditori bilaterali, tra cui anche la Cina. L'accordo bilaterale tra Italia e Suriname è stato firmato, dopo un lungo e complesso negoziato, il 22 giugno 2023¹⁴. Il totale degli importi ristrutturati è pari a 20,3 milioni di euro.

Il trattamento del debito del Suriname si basa su un approccio in due fasi; l'8 ottobre 2024 i creditori del Club di Parigi, tra cui l'Italia, hanno concordato con il Suriname le condizioni della seconda fase della ristrutturazione del debito, nella forma di un emendamento al Memorandum di Intesa sulla ristrutturazione del debito con il Suriname del 2022, prevedendo un aggiornamento dei tassi di interesse e l'introduzione di una clausola di revisione basata sui proventi della produzione petrolifera per garantire la comparabilità di trattamento con altri creditori bilaterali e commerciali.

All'emendamento multilaterale ha fatto seguito il negoziato per un accordo bilaterale emendativo dell'accordo del 2023, giunto ad uno stadio avanzato nel periodo di riferimento della Relazione.

Argentina

Il 28 ottobre 2022 i creditori del Club di Parigi, a seguito dell'approvazione del programma del Fondo Monetario avvenuta nel marzo 2022, dopo un lungo e complesso negoziato, hanno raggiunto un accordo con l'Argentina per emendare la precedente ristrutturazione del debito, denominata *Joint Declaration on arrears clearance* del 29 maggio 2014. Le problematiche relative alla *Joint Declaration* erano sorte nel maggio 2021, quando l'Argentina aveva annunciato che non avrebbe pagato l'ultima rata dovuta ai creditori del Club di Parigi pari a 2,2 miliardi di dollari.

Il nuovo accordo prevede un profilo di ripagamento dal 2022 al 2028, senza periodo di grazia e con un interesse medio del 4,5%. Esso è apparso un buon compromesso anche per l'accettazione da parte

¹⁴ La lunga tempistica è stata dovuta alla disponibilità dell'Italia a tener conto delle richieste del Suriname di un cap sul tasso di interesse originario delle operazioni garantite da SACE e oggetto di ristrutturazione, similmente ad accordi raggiunti con gli altri creditori (i cui prestiti erano però tra loro diversi e non paragonabili a quello italiano). Il principale ostacolo al raggiungimento di un accordo su questo punto era rappresentato dal fatto che i crediti oggetto di ristrutturazione erano stati solo parzialmente indennizzati da SACE, mentre le rate future rimanevano di titolarità dell'assicurato. L'Italia, per addivenire a un accordo e al contempo evitare una perdita sulle rate con interessi parzialmente o totalmente maturati, ha quindi accettato di fissare un tetto massimo dello 0,291% sull'Euribor a 6 mesi, applicabile alle sole rate future per le quali non erano ancora maturati interessi ma richiedendo al contempo l'intero importo delle rate già scadute.

argentina dell'applicazione dell'interesse penalizzante del 9 per cento per definire lo stock del debito dovuto.

Il relativo accordo bilaterale tra Italia e Argentina è stato firmato il 22 dicembre 2022. Finora l'Argentina ha provveduto a rimborsare le rate dovute secondo il calendario stabilito. L'esposizione italiana ristrutturata ammonta a 135 milioni di euro, di cui 79 milioni dovuti al Fondo Rotativo gestito da CDP e 56 milioni dovuti a SACE. Il trattamento di questo debito non ha prodotto Aiuto Pubblico allo Sviluppo in quanto è stato concesso a condizioni non concessionali.

4.3. Le conversioni del debito ex art. 5 della legge n. 209/2000 e l'annuncio italiano di un piano decennale di conversione del debito per l'Africa

La legge n. 209/2000 autorizza operazioni di conversione¹⁵ in due casi:

- a) Innanzitutto, nel caso di operazioni di conversione che recepiscono una Intesa multilaterale al Club di Parigi. Normalmente, l'accordo di ristrutturazione raggiunto in sede multilaterale prevede, nello specifico, la possibilità di procedere alla conversione del debito fino a una determinata percentuale, differenziando tra crediti ODA e NODA.
- b) In secondo luogo, la legge n. 209/2000 consente operazioni di conversione in assenza di una Intesa Multilaterale al Club di Parigi nei casi seguenti previsti dall'art. 5: a) catastrofe naturale e situazioni di gravi crisi umanitarie al fine di alleviare le condizioni delle popolazioni coinvolte; b) iniziative promosse dalla comunità internazionale a fini di sviluppo per consentire l'efficace partecipazione italiana a dette iniziative.

Nel periodo di riferimento della Relazione, l'Italia ha avviato un programma bilaterale di conversione del debito (debt for development swap) per i Paesi africani indebitati con l'Italia. Si tratta di un meccanismo che consente ai Paesi debitori di non rimborsare le rate dovute nel decennio 2026-2035 per i prestiti in essere (capitale e interessi), e al contempo di utilizzare l'equivalente in valuta locale, per investimenti in progetti/programmi di sviluppo. I fondi liberati - attraverso quella che tecnicamente si configura come una cancellazione, ma diluita nel tempo - verranno interamente riallocati verso il finanziamento di progetti di sviluppo, concordati con l'Italia. L'iniziativa è stata annunciata dal Presidente del Consiglio il 20 giugno 2025 e riguarda tutti i Paesi africani esposti verso

¹⁵ La conversione del debito è il meccanismo che prevede la cancellazione di parte del debito in valuta dovuto all'Italia dal Paese in via di sviluppo, a fronte della messa a disposizione, da parte del Paese debitore, di risorse equivalenti in valuta locale per realizzare azioni concordate con il Paese creditore, finalizzato allo sviluppo socioeconomico, alla protezione ambientale e alla riduzione della povertà.

l'Italia nel decennio considerato, con una differenziazione: i Paesi Africani meno avanzati (LDC) verso i quali l'Italia rinunciarebbe al 100% dei rientri dovuti (in capitale e interessi) nel prossimo decennio e i Paesi a reddito medio-basso (LMIC) nei confronti dei quali l'Italia rinunciarebbe al 50% dei rientri dovuti (in capitale e interessi) nel medesimo arco temporale. L'Italia procederà con accordi bilaterali con i singoli Paesi tenuto conto delle specificità locali e del contesto multilaterale, avviando un dialogo paritario sulla destinazione delle risorse liberate e sui meccanismi di monitoraggio da concordare. L'iniziativa italiana è stata inclusa nella "Seville Platform for Action" e pertanto afferisce alla fattispecie di conversione bilaterale ex. Art 5, comma "b" (iniziative promosse dalla comunità internazionale a fini di sviluppo per consentire l'efficace partecipazione italiana a dette iniziative).

5. L'impatto delle cancellazioni e delle conversioni sull'Aiuto Pubblico allo Sviluppo e sulla finanza pubblica

Le operazioni di trattamento del debito estero (cancellazioni, ristrutturazioni, conversioni) hanno un impatto sul livello di Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS) dell'Italia. Come stabilito convenzionalmente dalle direttive OCSE DAC, le operazioni sul debito si qualificano come APS in quanto corrispondono alla rinuncia ai rimborsi futuri sui crediti di aiuto. Inoltre, nel caso dei crediti commerciali indennizzati, la surroga da parte di SACE s.p.a. comporta una modifica della natura di tali crediti, che, acquisendo l'attributo di "*Official Claim*", una volta cancellati o ristrutturati, si qualificano come una rinuncia paragonabile a quella descritta per i crediti di aiuto.

Il Segretariato OCSE-DAC elabora e aggiorna periodicamente la metodologia di calcolo dell'APS derivante da operazioni di trattamento del debito. L'Italia comunica annualmente all'OCSE-DAC, attraverso il c.d. "*Creditor Reporting System*", i relativi dati. Nel caso di cancellazioni di importo significativo, l'impatto sull'APS può essere rilevante, rendendo allo stesso tempo meno prevedibile e più erratica la curva dell'APS su base pluriennale. A titolo di esempio è possibile stimare che a ogni 200 milioni di euro cancellati corrisponda un APS pari a 0,01. Si precisa che sono computate come APS le sole cancellazioni in conto capitale.

Le stime sulle future operazioni sul debito si inseriscono nel più ampio quadro di finanza pubblica (Documento di Economia e Finanza - DEF e relativi aggiornamenti).

Le cancellazioni e le conversioni non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per i crediti di aiuto, tenuto conto che la relativa copertura è stata a suo tempo assicurata con gli stanziamenti del Fondo rotativo, mentre hanno impatto sul patrimonio pubblico; tuttavia, dato che per loro natura esse comportano una riduzione dei rientri verso il Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo, hanno effetti sul fabbisogno. Ai fini dell'indebitamento netto, invece, si verifica un

trasferimento in conto capitale in favore del Paese estero solo nel momento in cui la cancellazione diventa definitiva, ossia contestualmente all'eliminazione della relativa posta contabile dal conto del patrimonio dello Stato. Nel caso delle conversioni, esse scontano un profilo temporale delle cancellazioni previste su un periodo pluriennale che diluisce l'impatto su 5-10 anni.

Per quanto concerne i crediti commerciali, SACE s.p.a. corrisponde i relativi indennizzi e registra l'impatto sul proprio bilancio in accordo con le procedure di condivisione dei rischi (co-assicurazione) in vigore con il MEF.

Nel caso dell'iniziativa di sospensione del debito a seguito della pandemia (DSSI), si tratta di trattamenti del debito neutrali dal punto di vista del Valore Attuale Netto, e che pertanto fanno salvi i rimborsi futuri.

Riguardo alla cancellazione, essa dà luogo a un'imputazione statistica nei conti nazionali, che viene operata a consuntivo dall'ISTAT sulla base delle informazioni relative agli accordi sottoscritti. Per tale motivo, annualmente vengono fornite alla Ragioneria Generale dello Stato previsioni pluriennali sulle cancellazioni attese, che vengono incorporate nelle previsioni tendenziali di indebitamento in occasione della presentazione del DEF e della nota di aggiornamento.

CAPITOLO SECONDO

LO STATO DI ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA HIPC RAFFORZATA

1. I tempi dell'iniziativa e i Paesi ammissibili

L'iniziativa HIPC rafforzata (cfr. box nel primo capitolo) non è un meccanismo permanente di riduzione del debito e prevedeva originariamente un termine di scadenza per le adesioni (cd. *sunset clause*) motivato dalla volontà di minimizzare comportamenti di “azzardo morale” da parte dei Paesi indebitati e di incoraggiarli ad adottare al più presto programmi di riforma. Tuttavia, per consentire l'accesso a un maggior numero di partecipanti, le IFI hanno deciso di prorogare il termine di adesione per quattro volte, fissando l'ultima scadenza per l'accesso al 31 dicembre 2006, sempre sulla base dei dati di fine 2004.

La possibilità di partecipare all'Iniziativa è quindi formalmente terminata il 31 dicembre 2006, quando la lista dei Paesi potenzialmente ammissibili è stata definitivamente chiusa (*ring-fencing*). Tuttavia, le IFI hanno deciso di permettere a tutti i Paesi che sulla base dei dati di fine 2004 rispettino i criteri di ammissibilità - sia a quelli già identificati, sia a quelli che lo saranno in futuro - di beneficiare ugualmente dell'Iniziativa, anche se la decisione di partecipare è stata formalizzata dopo il 31 dicembre 2006 (cd. *grandfathering*). Questi Paesi possono però qualificarsi per le misure di alleggerimento del debito solo se il loro onere debitorio, sulla base dei dati più recenti, rimane sopra la soglia di accesso all'Iniziativa e se rimangono Paesi IDA-*only*¹⁶ ed ammissibili al PRGT (criterio 1 sopra citato). La lista dei Paesi ammissibili è stata ulteriormente ridotta nel 2011, allorché si è deciso di introdurre una seconda scadenza per la verifica del possesso dei requisiti, fissata al 31 dicembre 2010.

Al momento attuale, la lista finale comprende 39 Paesi, di cui 33 dell'Africa Sub-Sahariana, 5 dell'America Latina e 1 dell'Asia. La lista dei Paesi HIPC attualmente qualificati o potenzialmente ammissibili è riportata nell'Allegato 1. In essa sono riportati anche i Paesi IDA-*only* e i Paesi IDA-*blend*¹⁷, che sono presi in considerazione dalla legge n. 209/2000 come potenziali beneficiari di misure di trattamento del debito non rientranti nell'HIPC.

¹⁶ I Paesi IDA-*only* sono quelli che hanno un reddito medio pro-capite annuo inferiore a USD 1.315 (per l'anno fiscale 2025), che non hanno la capacità di contrarre prestiti a termini di mercato e che attuano una politica di riduzione della povertà e di promozione dello sviluppo.

¹⁷ I Paesi IDA-*blend* sono così definiti in quanto possono beneficiare sia dei fondi dell'IDA sia dei prestiti dell'IBRD (International Bank for Reconstruction and Development).

2. Le modalità di funzionamento dell'iniziativa HIPC; *decision e completion point*

Alla cancellazione finale del debito si perviene attraverso un procedimento di durata variabile, che si articola in una pluralità di fasi.

a) Fase preliminare

Per accedere all'iniziativa, il FMI e la Banca Mondiale, insieme alle autorità del Paese che ha fatto richiesta di ammissione, compiono un'analisi della sostenibilità del debito, per valutare se le operazioni tradizionali del Club di Parigi, congiuntamente ad altri tipi di misure da parte di altri creditori non multilaterali, siano sufficienti a riportare il debito a livelli sostenibili, cui il Paese potrà far fronte attraverso le entrate da esportazioni e i flussi di capitali.

Se il debito è giudicato insostenibile, prima di raggiungere il primo passo dell'iniziativa, il c.d. *decision point*, il Paese deve impegnarsi a realizzare politiche correttive della dinamica del debito, deve attuare le riforme di tipo strutturale definite nei programmi concordati con il FMI e con la BM¹⁸ e deve raggiungere una buona *performance* in campo macroeconomico. In questa fase, è assicurato al Paese un trattamento di flusso (*flow treatment*) ai termini di Napoli (v. nota n.6).

b) *Decision Point*

Per accedere al *decision point*, il Paese deve aver attuato in modo soddisfacente gli impegni assunti nel quadro dei programmi concordati con FMI e BM e deve aver preparato il documento di strategia di riduzione della povertà (PRSP). Il Paese deve inoltre aver già ripianato gli arretrati verso le IFI.

Spetta ai Consigli di Amministrazione del FMI e della BM decidere se il Paese abbia raggiunto il *decision point* e sia quindi ammissibile all'assistenza HIPC. In questa fase, il FMI e la BM predispongono l'analisi di sostenibilità del debito (*Debt Sustainability Analysis - DSA*) aggiornata¹⁹ per: i) verificare se gli indicatori del debito continuano a essere superiori alle soglie descritte e il Paese può beneficiare concretamente dell'Iniziativa; ii) calcolare il livello di cancellazione necessario

¹⁸ Tra gli strumenti utilizzati dal FMI vi è lo *Staff Monitored Program (SMP)*, un accordo informale con lo staff del Fondo con il quale vengono fornite alle autorità del Paese indicazioni sul programma di riforme economiche da adottare. È uno strumento basato su monitoraggi periodici, volti a fornire garanzie sulla capacità del Paese di attuare un successivo programma *upper credit tranche* del Fondo (v. nota 7). Esso è infatti il primo tentativo di collaborazione con il Paese interessato, propedeutico a finanziamenti da parte del Fondo nell'ambito dei cd. *full-fledged programs*. La durata può variare dai 6 ai 18 mesi, in funzione del passato *track record* del Paese e delle misure necessarie per ristabilire un record di attuazione delle *policy*. A differenza dei programmi *upper credit tranche* del Fondo, non prevede l'erogazione di finanziamenti e non è sottoposto all'approvazione del *Board*.

¹⁹ www.imf.org/en/publications/dsa

a riportare gli indicatori sotto le soglie previste e iii) ripartire lo sforzo tra i gruppi di creditori sulla base del fattore comune di riduzione (*common reduction factor* – CRF) che emerge. Le risorse necessarie per attuare l’Iniziativa sono calcolate in termini nominali e al valore attuale netto e sono ripartite tra i creditori multilaterali e bilaterali, i quali si impegnano a far fronte alle necessità del Paese con modalità differenziate.

Con l’iniziativa HIPC rafforzata, per offrire certezza sull’ammontare della riduzione del debito, il calcolo del debito da cancellare viene fatto al momento del *decision point* (v. oltre) e non più, come in passato, su proiezioni sul suo possibile ammontare al *completion point*, assicurando in tal modo un trattamento di fatto più favorevole ai Paesi beneficiari.

Al *decision point* sono inoltre concordati i programmi economici e le riforme chiave da adottare, i c.d. *triggers*, per raggiungere il secondo e ultimo passo dell’Iniziativa, il c.d. *completion point*.

I requisiti per il raggiungimento del *decision point* sono applicati con una certa flessibilità, al fine di permettere ai Paesi ammissibili di beneficiare in modo più rapido dell’assistenza. Per esempio, i Paesi dovrebbero dimostrare di aver rispettato gli impegni assunti nell’ambito dei programmi concordati con FMI e BM per un periodo di tre anni, mentre è stato considerato soddisfacente un periodo molto più limitato, con un limite minimo di sei mesi. Inoltre, il *decision point* può essere raggiunto anche con la sola predisposizione di un *interim PRSP*.

c) Fase di *interim*

Raggiunto il *decision point*, i Paesi ricevono il c.d. *interim relief* che, per quanto riguarda il Club di Parigi, si traduce nell’applicazione dei termini di Colonia²⁰ ai debiti in scadenza nel periodo considerato dal programma con il FMI, nella misura richiesta dal fattore comune di riduzione.

La durata del periodo intercorrente tra *decision point* e *completion point* viene quindi legata allo stato di avanzamento delle riforme previste, in particolare alla valutazione della performance delle politiche sociali e della lotta alla povertà.

d) *Completion Point*

Per raggiungere il passo finale dell’Iniziativa, il c.d. *completion point*, e quindi beneficiare della cancellazione complessiva del debito prevista, nonché di quanto previsto dalla *Multilateral Debt*

²⁰ Il trattamento ai termini di Colonia, introdotto nel 1999, prevede la cancellazione del 90% dell’ammontare dei debiti commerciali, con il riscadenzamento in 23 anni dell’ammontare residuo, con un periodo di grazia di 6 anni; i crediti di aiuto sono riscadenzati su 40 anni, con un periodo di grazia di 16 anni.

Reduction Initiative (MDRI - v. oltre), i Paesi devono mantenere la stabilità macroeconomica, devono realizzare le riforme fondamentali concordate nell'ambito del programma definito con le IFI²¹, individuate come condizioni necessarie (*triggers*) per accedere al livello successivo dell'HIPC, e devono attuare il PRSP²² per almeno un anno in maniera soddisfacente.

Al raggiungimento del *completion point*, si procede con la cancellazione del debito multilaterale (dovuto cioè alle IFI) e bilaterale. Il Club di Parigi invita al negoziato il Paese debitore per definire la cancellazione finale del debito bilaterale (concessionale e commerciale con garanzia sovrana) con i vari creditori, le cui condizioni sono formalizzate nell'Intesa multilaterale (c.d. *Agreed Minutes*).

3. La partecipazione dei creditori bilaterali e dei creditori commerciali

Come già evidenziato, il successo pieno dell'iniziativa HIPC è strettamente legato all'effettivo grado di partecipazione di tutti i creditori al processo di cancellazione del debito.

Per quanto riguarda i creditori bilaterali, i Paesi membri del Club di Parigi cancellano su base regolare il 100% dei crediti di aiuto, sia quelli erogati prima della *cut off date* (COD) che quelli successivi (post-COD), con l'eccezione dell'Austria che si limita al pre-COD (la Finlandia, la Russia e la Svezia non vantano crediti post-COD; Norvegia e Svizzera hanno già cancellato i loro crediti), mentre per i crediti commerciali Austria, Belgio, Francia, Giappone, Olanda, Svezia e Svizzera continuano a limitarsi al solo pre-COD.

Nel 2003 gli Stati Membri dell'Unione Europea hanno deciso di andare oltre quanto stabilito a livello internazionale e di procedere alla cancellazione del 100% dei propri crediti pre-*cut off date* come minimo.

I Paesi creditori non membri del Club di Parigi hanno dato attuazione solo in parte agli impegni assunti, anche se negli ultimi tempi si sono riscontrati dei miglioramenti. In particolare, cancellazioni aggiuntive del debito sono state concesse dagli Emirati Arabi Uniti, che sono arrivati all'81% della quota loro spettante. Anche la Cina è arrivata a cancellare l'85% del proprio debito calcolato in ambito HIPC, corrispondente a 439 milioni in valore attuale netto 2017. Conseguentemente, il contributo alla

²¹ Normalmente, per accedere al *completion point*, i Paesi devono concordare con il FMI un programma *upper credit tranche* (v. nota 7), che prevede condizionalità più stringenti ed è sottoposto all'approvazione del *Board* del FMI.

²² Anche per il raggiungimento del *completion point* i requisiti previsti sono stati applicati con flessibilità, riducendo il periodo di rispetto degli impegni. Il *completion point* è raggiunto quando i Consigli di amministrazione del FMI e della BM attestano che il Paese ha ottemperato alle condizioni previste per ricevere l'assistenza.

cancellazione del debito da parte dei 55 Paesi non membri del Club, negli ultimi anni è passata dal 47% al 51%. Tuttavia, circa un terzo dei creditori appartenenti a questa categoria non ha ancora fornito alcun contributo. La Comunità internazionale ha continuato a fare pressione sui Paesi creditori non membri del Club di Parigi: le IFI attraverso il dialogo costante con creditori e debitori, l'assistenza tecnica e la diffusione delle informazioni; il Club di Parigi attraverso il rafforzamento della clausola di comparabilità di trattamento, che prevede che i Paesi debitori debbano negoziare con gli altri creditori trattamenti del debito a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse dal Club, il dialogo tecnico con i Paesi debitori e le attività di *outreach* con i creditori emergenti; i creditori membri del Club attraverso i loro contatti bilaterali con i Paesi non membri. A tale riguardo, va ricordato che il FMI, per poter fare la sua parte nella procedura HIPC, necessita delle c.d. assicurazioni finanziarie (*financial assurances*), cioè dell'assicurazione che una parte significativa del debito sovrano verrà cancellata dai creditori. Il FMI potrebbe quindi trovarsi nella situazione di non poter agire, o di intervenire in ritardo, nei confronti di quei Paesi che hanno una quota rilevante di debito verso creditori ma che non vogliono concedere la loro quota di assistenza, con effetti negativi a cascata sul Club di Parigi.

Per quanto riguarda, infine, i creditori commerciali, la loro posizione non è assimilabile a quella delle altre categorie di creditori, trattandosi di soggetti privati (istituzioni finanziarie, gruppi di obbligazionisti, etc.), ma la loro partecipazione può essere determinante in alcuni casi e comunque è destinata ad assumere un'importanza crescente in considerazione della composizione del debito dei Paesi che devono ancora completare il percorso previsto dall'Iniziativa.

4. La partecipazione delle istituzioni finanziarie internazionali

Per far fronte ai costi della cancellazione del debito dei Paesi HIPC verso le istituzioni multilaterali, le IFI hanno mobilitato in primo luogo risorse proprie, in particolare il reddito netto, che però si sono rivelate insufficienti a coprire tutti i costi. Vi è infatti un limite all'ammontare delle risorse interne che possono essere utilizzate, allo scopo di preservare la solidità finanziaria di tali istituzioni. Essendo quindi necessarie risorse addizionali per finanziare il gap multilaterale, è stato costituito il Fondo fiduciario per l'HIPC (*HIPC Trust Fund*) che raccoglie, oltre al reddito netto della BM, anche i contributi volontari dei donatori, tra cui l'Italia. Per quanto riguarda l'IDA, i costi della cancellazione del debito sono sostenuti anche dai contributi dei donatori nell'ambito delle periodiche ricostituzioni. Il FMI, che entra in azione al *completion point* per procedere alla riduzione del valore attuale dei propri crediti nella misura concordata al *decision point*, finanzia la propria partecipazione all'HIPC

sia mediante contributi bilaterali a dono dei propri membri, sia mediante le risorse proprie, soprattutto con i proventi derivanti dalla vendita controllata di parte dell'oro "eccedentario", conclusa nell'aprile 2000. Tali risorse, depositate nel PRG-HIPC Trust, sono insufficienti a finanziare il costo della cancellazione del debito di tutti i Paesi che raggiungeranno il *decision point*. Il piano originario di finanziamento non ha incluso, infatti, il costo della cancellazione del debito del Sudan e della Somalia e di altri Paesi che hanno avuto accesso all'HIPC dopo il 2006. Pertanto, nel 2020-21 si è reso necessario mobilitare nuove risorse, soprattutto a valere sui fondi di riserva e altre risorse interne delle IFIs.

La partecipazione di BM-IDA, FMI e AfDB è stata rafforzata con il lancio, avvenuto nel 2006 su impulso dei Paesi G8, della *Multilateral Debt Relief Initiative* (MDRI), che prevede la cancellazione totale dei debiti verso tali istituzioni per i Paesi che raggiungono il *completion point* dell'iniziativa HIPC²³. A essa si è aggiunta l'analoga *2007 Initiative* della Banca Interamericana di Sviluppo. I costi della MDRI per i quattro creditori multilaterali sono stimati in 44 miliardi \$USA in valore attuale netto 2017. Del costo totale, 29,9 miliardi \$USA (circa il 68% del totale) sono di pertinenza dell'IDA, 3,7 miliardi (pari al 9%) del FMI, 6,5 miliardi (14%) dell'AfDB e 4 miliardi (9%) della Banca Interamericana di Sviluppo.

5. Lo stato di attuazione dell'iniziativa HIPC: iniziative terminate

L'iniziativa HIPC è ormai in gran parte attuata. Al 30 giugno 2021, 37 dei 39 Paesi qualificati o potenzialmente ammissibili (Allegato 1) hanno raggiunto il *completion point*, mentre un Paese (Sudan a fine giugno 2021) ha raggiunto il *decision point*. Resta in sospeso un solo Paese, l'Eritrea, che si trova nella fase di *pre-decision point*.

Sarebbe potenzialmente ammissibile all'HIPC anche il Nepal, ma il Governo ha dichiarato di non volersene avvalere.

Infine, con riferimento allo Zimbabwe, nel 2014 il FMI e la BM, avendo ottenuto maggiori informazioni sui dati economico-finanziari, hanno accertato che il Paese non era qualificabile all'HIPC, poiché non risultava soddisfatto il criterio del rapporto tra debito ed esportazioni. Non è tuttavia definitivamente esclusa l'ammissibilità all'HIPC (o a un trattamento simile), essendo ancora possibile una nuova valutazione dei criteri di indebitamento sulla base di dati più aggiornati.

²³ Il FMI ha garantito la cancellazione totale anche ai Paesi non-HIPC con reddito pro-capite annuo inferiore alla soglia di 380 dollari, cioè alla Cambogia e al Tagikistan, per assicurare uniformità di trattamento nell'utilizzo delle risorse.

Nel 2015 il Governo dello Zimbabwe aveva presentato una strategia per il rimborso degli arretrati maturati verso il FMI, il Gruppo BM e l'AfDB, che prevedeva l'utilizzo sia di risorse interne sia di prestiti esterni. In attuazione di tale strategia, nel 2016 il Paese ha ripianato gli arretrati nei confronti del FMI, ma restano ancora da ripagare quelli dovuti al Gruppo BM e all'AfDB. A maggio 2021 lo Zimbabwe si è impegnato a effettuare dei pagamenti simbolici (*token payments*) ai creditori bilaterali del Club di Parigi, come segno di responsabilizzazione. Al fine di istituzionalizzare il suo rimpegno internazionale lo Zimbabwe ha dato vita ad una "*Structured Dialogue Platform*" (SDP), a cui ha invitato tutti i creditori, i partner di sviluppo, il settore privato, la società civile, il FMI e la Banca Mondiale. A fine novembre 2024, il Paese ha elaborato una Roadmap al fine di costruire una strategia concreta per il pagamento del suo debito (*Roadmap for the Arrears Clearance and Debt Resolution Process*). Il Paese è alla ricerca di un creditore che agisca come promotore ("Champion") di una cordata internazionale finalizzata a un prestito ponte per estinguere il debito con le Banche Multilaterali, propedeutico alla riapertura dei finanziamenti internazionali, a un nuovo programma del FMI e ad un eventuale trattamento del debito da parte dei creditori. Al momento, le discussioni sono ancora in corso.

6. Lo stato di attuazione dell'iniziativa HIPC: iniziative in corso - Sudan

1. Sudan

Il 28 giugno 2021 il Sudan aveva finalmente raggiunto il *decision point* dell'iniziativa HIPC. Conseguentemente, il 15 luglio 2021 era stata firmata l'Intesa Multilaterale con i creditori del Club, tra cui l'Italia. Si trattava di un'opportunità storica per il Paese che gli aveva permesso di uscire dalla trappola degli arretrati e intraprendere un percorso di ritorno al merito di credito e a investimenti nello sviluppo.

Tuttavia, i successivi sviluppi politici nel Paese con il golpe del 15 ottobre 2021, e soprattutto il sanguinoso conflitto civile scoppiato il 15 aprile 2023, hanno comportato il congelamento dell'Intesa Multilaterale con il Club, che finora non ha trovato attuazione a livello bilaterale.

CAPITOLO TERZO

IL QUADRO COMUNE PER IL TRATTAMENTO DEL DEBITO - “*THE COMMON FRAMEWORK FOR DEBT TREATMENTS BEYOND THE DEBT SERVICE SUSPENSION INITIATIVE*” E ALTRE INIZIATIVE IN AMBITO MULTILATERALE

1. La DSSI e il *Common Framework* promossi dal G20 e dal Club di Parigi

Per aiutare i Paesi con una situazione debitoria più precaria ad affrontare la crisi pandemica, il 15 aprile del 2020, in risposta all'appello lanciato il 25 marzo dello stesso anno dai vertici del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale, il G20, insieme al Club di Parigi, ha adottato l'iniziativa per la sospensione del servizio del debito (*Debt Service Suspension Initiative* o DSSI). Essa prevedeva la sospensione del servizio del debito dilazionando i pagamenti a parità di Valore Attuale Netto, nell'ottica di una risposta emergenziale per i Paesi a basso reddito. Lo scopo dell'iniziativa era quello di alleviare temporaneamente i vincoli di finanziamento e soddisfare le esigenze immediate di liquidità. Fin dall'inizio, la DSSI ha avuto carattere temporaneo e avrebbe dovuto terminare a dicembre 2020. Tuttavia, con il prolungarsi della crisi, i paesi G20 hanno esteso l'iniziativa due volte, prima fino a giugno 2021 e successivamente e per l'ultima volta fino a dicembre 2021, per tutta la durata della Presidenza Italiana del G20²⁴.

Con il protrarsi e acuirsi delle difficoltà debitorie di molti Paesi, e riconoscendo la necessità di un approccio più strutturale nei casi dove il debito è insostenibile, il G20 con il Club di Parigi ha lanciato il 13 novembre 2020 un “quadro comune per il trattamento del debito oltre la DSSI” (*Common Framework for debt treatment beyond the DSSI*)²⁵ per rispondere in maniera più strutturale all'esigenza di molti Paesi a basso reddito di affrontare, a seguito della pandemia globale, gli accresciuti problemi di sostenibilità del debito e di liquidità a medio termine.

A differenza dell'iniziativa DSSI, che prevedeva solo la moratoria sul servizio del debito, il “Common Framework” (CF) include la possibilità di una sua ristrutturazione più incisiva, per poter raggiungere la sostenibilità nel lungo periodo. Come per la DSSI, il CF è basato su un approccio multilaterale, ispirato ai principi e alle prassi consolidate del Club di Parigi e prevede la partecipazione dei creditori del Club così come di quelli che non ne sono membri, tra cui i nuovi

²⁴ L'Italia è stata fra i promotori della DSSI. L'iniziativa, conclusasi nel dicembre 2021, ha avuto successo: una cinquantina di Paesi a basso reddito ne hanno fatto richiesta e 12,9 miliardi di \$USA sono stati sospesi dai creditori del G20 e del Club di Parigi. Si è trattato del primo esempio di coordinamento tra creditori tradizionali e creditori emergenti (Cina, India, Arabia Saudita etc.). Nell'ambito dell'iniziativa, il Pakistan ha beneficiato di un'estensione finale della sospensione temporale del servizio del debito firmata il 22 novembre 2022.

²⁵ <https://www.mef.gov.it/en/G20-Italy/common-framework.html>

creditori emergenti (Cina, India, etc.). Fondamentale, altresì, è il coordinamento con i creditori privati verso i quali si applica la clausola di comparabilità di trattamento.

Possono accedere all'iniziativa i Paesi che rientravano nei criteri previsti per la DSSI. Per beneficiarne il Paese candidato deve avere in corso un programma di finanziamento del FMI o averne fatto richiesta. La definizione di un accordo per il trattamento del debito dovrà essere coerente con il programma che il Paese richiedente ha avviato con il FMI.

Le caratteristiche principali del *Common Framework* sono le seguenti: l'attivazione su richiesta del Paese debitore; la creazione di comitati dei creditori sovrani che comprendono sia membri del Club di Parigi che membri del G20; l'adozione di un *Memorandum of Understanding* (MoU) comune che governa ogni ristrutturazione del debito; l'utilizzo della *Debt Sustainability Analysis* del FMI come base analitica ed il legame con un programma del FMI/BM per i Paesi debitori; soprattutto, una clausola che richiama esplicitamente la comparabilità di trattamento (*Comparability of Treatment*) per i creditori privati - ai quali i Paesi beneficiari debbono chiedere condizioni almeno pari a quelle offerte dai creditori pubblici.

Il *Common Framework* si propone come percorso finalizzato a mitigare il rischio di insolvenza dei Paesi con debito insostenibile, attraverso una soluzione olistica che prevede il coinvolgimento dei creditori del Club di Parigi, dei creditori emergenti, e dei creditori privati, inclusi gli obbligazionisti. Esso risponde al mutato contesto internazionale in cui alcuni creditori emergenti o privati detengono di gran lunga le quote principali di debito dei Paesi poveri, e senza il coinvolgimento dei quali l'onere dell'azione debitoria da sostenere ricadrebbe in maniera asimmetrica sui creditori tradizionali.

Durante la presidenza brasiliana del 2024, i Ministri delle Finanze del G20 hanno approvato la Nota G20 "Common Framework: lessons learned and ways forward" nella quale si evidenziano le possibili azioni per migliorare questo strumento. Nel 2025 la presidenza sudafricana si è posta come obiettivo di lavorare all'implementazione delle raccomandazioni di questa Nota, anche attraverso la redazione di eventuali documenti *ad hoc*. Difatti, a giugno 2025 sono stati pubblicati sul sito della Presidenza G20 dei brevi factsheet per i Paesi del *Common Framework*, e le seguenti due note G20: i) *Draft G20 Note following-up on the Lessons learned from the first cases of the Common Framework*, nel quale vengono presentati i recenti progressi e le azioni concrete da intraprendere per ognuna delle raccomandazioni elaborate nel 2024; e ii) *G20 Note on steps of debt restructuring under the Common Framework*, il quale descrive gli step principali del CF, con l'obiettivo di fornire maggior chiarezza sull'implementazione dello strumento.

L'Italia ha offerto il pieno sostegno a queste iniziative tese a promuovere una maggiore chiarezza sul processo da seguire e una maggiore appetibilità dello strumento.

2. I criteri di ammissibilità al *Common Framework* e lo stato di attuazione dell'iniziativa

Il *Common Framework* viene attivato su richiesta del Paese debitore. Al 30 giugno 2025 ne hanno fatto richiesta Ciad, Etiopia, Zambia e Ghana. L'Italia partecipa in qualità di creditore ai comitati previsti per Etiopia, Zambia e Ghana.

Il Ciad costituisce il primo risultato del *Common Framework*, a seguito dell'accordo sul testo del *Memorandum of Understanding* raggiunto a gennaio 2023 tra tutti i creditori ufficiali dopo due anni di trattative (la prima riunione si era tenuta il 15 aprile 2021), che hanno visto anche il coinvolgimento in via straordinaria del creditore principale, un importante gruppo multinazionale privato, la Glencore International, che detiene la quota maggiore del debito del Ciad. Nel periodo di riferimento non è stata prevista alcuna ristrutturazione dato che l'aumento del prezzo del petrolio (il Ciad ne è produttore) permette al Paese di avere un debito sostenibile.

Per quanto riguarda lo Zambia, il Fondo Monetario Internazionale ha approvato il programma di finanziamento al Paese il 31 agosto 2022. Nell'ottobre 2023 il Comitato Creditori ha raggiunto un accordo sul *Memorandum of Understanding* (MoU), con le autorità zambiane successivamente sottoscritto da tutti i creditori del Comitato. Conseguentemente, ogni creditore ufficiale, compresa l'Italia, si è impegnato a redigere un accordo bilaterale con lo Zambia, sulla base dei parametri del MoU. In parallelo, il 20 marzo 2024 le autorità zambiane hanno raggiunto un accordo con i creditori privati (gli obbligazionisti) in linea con il principio di comparabilità di trattamento (cfr. più oltre), e coerente con i criteri dell'analisi di sostenibilità del debito del FMI. Nel periodo di riferimento della Relazione, in attuazione del citato *Memorandum of Understanding*, si è svolto il negoziato per l'accordo bilaterale di ristrutturazione del debito.

Il Ghana ha presentato domanda ufficiale di adesione al *Common Framework* nel dicembre 2022. Il 12 maggio 2023 è stato ufficialmente formato il Comitato Creditori e allo stesso tempo sono state fornite le *financial assurances* necessarie che avevano permesso al Fondo di approvare, il 17 maggio 2023, un programma a seguito del quale è stata avviata la riconciliazione dei dati sui debiti. L'11 giugno 2024, il Comitato Creditori ha raggiunto un accordo con il Paese sul testo finale del *Memorandum of Understanding* (MoU), dando inizio al processo di firma da parte dei creditori. Il 24 giugno 2024, il Paese ha inoltre raggiunto un compromesso con i creditori privati (gli obbligazionisti),

giudicato coerente con il principio di comparabilità di trattamento e con i parametri del programma del FMI. Nel periodo di riferimento della Relazione, a seguito della firma del MoU da parte di tutti i creditori, si sono svolti i negoziati tra Italia e Ghana per l'accordo bilaterale di ristrutturazione del debito.

Per quanto riguarda l'Etiopia, Paese prioritario per l'Italia, il 23 novembre 2023 il Comitato Creditori in attesa del raggiungimento di un accordo tra il FMI e le autorità etiopi su un programma del Fondo, propedeutico alle azioni sul debito, aveva concordato una sospensione temporanea del servizio del debito di due anni²⁶.

Tale sospensione era vincolata al raggiungimento dell'accordo entro il 31 marzo 2024, deadline poi estesa. Nel periodo di riferimento della Relazione, a seguito del raggiungimento di un accordo tra Etiopia e FMI, si è tenuto il negoziato finalizzato a concludere un *Memorandum of Understanding* (MoU) tra il Comitato Creditori e l'Etiopia sulla ristrutturazione del debito dell'Etiopia nell'ambito del *Common Framework*, giungendo ad uno stadio molto avanzato.

In generale, la necessità di trattamento del debito e la dotazione di ristrutturazione richiesta si basano su un'analisi della sostenibilità del debito (DSA) dell'FMI-BM e sono determinate in base ai parametri di un programma del FMI, a cui i creditori possono anche fornire la propria valutazione autonoma.

Il debito ammissibile al trattamento include tutti i debiti sovrani e/o con garanzia sovrana con scadenza originaria superiore a un anno. L'entità del trattamento necessario per raggiungere la sostenibilità viene stabilita tenendo conto della data limite (*cut-off-date*) indicata inizialmente nel *term sheet* della DSSI 2020, allegato al Comunicato dei Ministri Finanziari del G20, che protegge i nuovi finanziamenti erogati dopo il 24 marzo 2020. Il *term sheet* della DSSI è stato aggiornato nell'ottobre 2020, sebbene la *cut-off-date* (COD) sia rimasta invariata²⁷. Tuttavia, di recente, la *cut-off-date* è stata decisa caso per caso dal Comitato Creditori di ogni Paese sulla base della DSA del Fondo anche discostandosi dalla data del 24 marzo 2020, divenuta meno significativa.

Il Paese debitore, che richiede un trattamento del debito sotto l'egida del *Common Framework*, deve fornire al FMI, alla BM e ai creditori che partecipano al trattamento del debito, le informazioni necessarie su tutti gli impegni finanziari del settore pubblico (debito), compresi i termini e le

²⁶ L'accordo ha incluso tutti i membri del Comitato Creditori tranne la Cina, che implementerà un proprio accordo, con parametri molto simili a quelli accordati dai creditori bilaterali ufficiali, grazie al coordinamento operato dal Segretariato del Club di Parigi.

²⁷ V. <https://clubdeparis.org/en/communications/press-release/extension-of-dssi-and-common-framework-for-debt-treatments-14-10-2020>

condizioni, nel rispetto delle informazioni commercialmente sensibili. Ai creditori partecipanti è richiesto a loro volta di facilitare il processo di riconciliazione dei dati.

3. Le modalità di funzionamento dell'iniziativa

I creditori bilaterali del G20 e del Club di Parigi, nonché qualsiasi altro creditore bilaterale governativo, con crediti nei confronti del Paese debitore che voglia aderire all'iniziativa, coordineranno il loro impegno con il Paese debitore e definiranno congiuntamente i parametri chiave del trattamento del debito e il gap finanziario da colmare. Non è prevista la presenza di osservatori alle riunioni.

I parametri chiave includeranno almeno: (i) le variazioni del servizio del debito nominale nel periodo del programma del FMI; (ii) ove applicabile, la riduzione del debito in termini di valore attuale netto; (iii) la proroga della durata degli insoluti. Prima di definire i parametri chiave, ciascun creditore partecipante, così come il Paese debitore, si assicurerà che siano state soddisfatte le necessarie autorizzazioni interne. I parametri chiave saranno stabiliti in conformità con i parametri del programma FMI del Paese debitore e in modo da garantire un'equa ripartizione degli oneri tra tutti i creditori bilaterali ufficiali (*fair burden sharing*) e un trattamento del debito da parte dei creditori privati almeno altrettanto favorevole di quello fornito dai creditori bilaterali ufficiali.

Nelle intenzioni, i parametri chiave saranno registrati in un documento legalmente non vincolante, denominato “*Memorandum of Understanding*” (MoU), che sarà firmato da tutti i creditori partecipanti e dal Paese debitore. I creditori attueranno il MoU attraverso successivi accordi bilaterali firmati con il Paese debitore e continueranno a coordinare e condividere da vicino le informazioni sullo stato di attuazione del protocollo d'intesa.

Prima della firma del MoU i creditori dovranno fornire, con modalità da definire (nel caso di Ciad, Zambia e Ghana si è ricorsi a un comunicato congiunto mentre nel caso dell'Etiopia si è proceduto oralmente sulla base della nuova *policy* del FMI), le garanzie finanziarie (*financing assurances*) necessarie al FMI per poter avviare un programma di finanziamento e di riforme in un contesto di debito reso sostenibile dall'impegno dei donatori a riscadenzare e, ove necessario e concordato, cancellare parzialmente parte del debito.

4. Le *Debt Sustainability analysis* (DSA) e il *Debt Sustainability Framework* (DSF)

Il Gruppo della Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale lavorano con i Paesi a basso reddito²⁸ per produrre analisi periodiche della sostenibilità del debito, che sono esami strutturati del debito dei Paesi in via di sviluppo basati sul *Debt Sustainability Framework*, che al momento è oggetto di revisione. Le due istituzioni utilizzano tale quadro per guidare le decisioni di prestito dei Paesi a basso reddito, in modo da bilanciare le loro esigenze di finanziamento con la loro capacità di rimborso. Lo scopo è garantire che i Paesi che hanno ricevuto la cancellazione del debito intraprendano un percorso di sviluppo sostenibile. Tale risultato consente ai creditori di anticipare meglio i rischi futuri e di adattare di conseguenza i loro termini di finanziamento. Nel 2023 le due istituzioni hanno emesso Note tecniche (*Guidance Notes*) che permettono ai rispettivi staff di condividere, sotto certi limiti, alcune informazioni ai creditori in anticipo rispetto alla definizione finale della DSA.

5. Il principio della comparabilità di trattamento

Secondo il principio della comparabilità di trattamento, un Paese debitore che firma un Accordo multilaterale (MoU - *Memorandum of Understanding*) con i creditori governativi, sarà tenuto a chiedere a tutti gli altri suoi creditori (ad eccezione dei creditori multilaterali) un trattamento almeno altrettanto favorevole di quello concordato nel MoU. I Paesi debitori saranno tenuti a fornire regolarmente ai firmatari del MoU aggiornamenti sui progressi delle loro negoziazioni con gli altri creditori, anche attraverso incontri dedicati, se necessario.

La valutazione di quelli che comunemente vengono definiti come “sforzi comparabili” si baserà sull’analisi delle variazioni del servizio del debito nominale, dello stock del debito in termini di valore attuale netto e della durata dei crediti trattati.

Da parte loro, le banche multilaterali di sviluppo svilupperanno proposte e opzioni per contribuire a coprire le esigenze di finanziamento dei PVS (finanziamenti netti e/o doni), compresi quelli che affrontano vulnerabilità del debito, ma non partecipano al trattamento del debito per assicurare lo status di creditore privilegiato, i loro *rating* attuali e il basso costo di finanziamento.

²⁸ La tabella che riassume le informazioni disponibili per ciascuno dei Paesi a basso reddito inclusi nel *Debt Sustainability Framework for Low Income Countries* (LIC DSF) è consultabile sul sito della Banca Mondiale <https://www.worldbank.org/en/programs/debt-toolkit/dsa>

6. Altre iniziative in ambito multilaterale

Trasparenza del debito

Le *Operational Guidelines for Sustainable Financing (OGSF)*, approvate dal G20 nel marzo 2017 come strumento per promuovere la condivisione delle informazioni e la cooperazione tra mutuatari, creditori e istituzioni finanziarie, prevedono un esercizio di autovalutazione della trasparenza permessa da normative, procedure e prassi domestiche, il primo dei quali è stato realizzato nel 2018. Nel 2021 la Presidenza italiana del G20 ha promosso un secondo esercizio di autovalutazione²⁹.

In conseguenza, e per promuovere le migliori pratiche nell'ambito delle Linee guida operative, tramite il sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze³⁰ l'Italia rende disponibili le informazioni sui propri prestiti internazionali, accorpendo informazioni disponibili in altri siti e contesti in un formato più facilmente accessibile, meno frammentato, e comparabile.

In particolare, costituiscono oggetto di pubblicazione:

- l'ammontare dei prestiti in essere ai debitori sovrani, aggregato Paese per Paese e rilasciato su base annuale;
- le informazioni dettagliate dei nuovi prestiti pubblicate su base trimestrale.

Questi dati includono i crediti di aiuto e gli accordi di ristrutturazione del debito del Club di Parigi, relativi sia ai prestiti sovrani diretti (ODA) che ai crediti non APS ristrutturati da SACE (NODA).

Global Sovereign Debt Roundtable (GSDR)

Nella primavera del 2023 è stata lanciata l'iniziativa "Global Sovereign Debt Roundtable", proposta dal Fondo Monetario Internazionale e dalla Banca Mondiale insieme alla presidenza indiana del G20, con l'obiettivo di contribuire a migliorare l'efficienza dei processi di ristrutturazione del debito. Tale foro rappresenta un livello intermedio di discussione che include anche gli attori del settore privato, e permette di affrontare questioni che non è possibile discutere né a livello G20, né nei singoli comitati creditori Paese, andando quindi a colmare un gap esistente.

La presidenza è attribuita a IMF, Banca Mondiale e al Sudafrica (intesa come Presidenza G20, quindi rotante). Riguardo ai membri, è previsto un mix di creditori tradizionali (Club di Parigi – rappresentato dalla Francia – e tre Paesi del G7: Giappone, Regno Unito, Stati Uniti); creditori

²⁹Cfr. https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/rapporti_finanziari_internazionali/rapporti_finanziari_internazionali/G20-Operational-Guidelines-for-Sustainable-Financing-Second-Self-Assessment-Survey-Results-and-Policy-Recommendations.pdf

³⁰ Cfr. https://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/rapporti_finanziari_internazionali/crediti_aiuto

emergenti (Cina³¹, Arabia Saudita e India); creditori privati (i cartelli IIF, ICMA, *Blackrock* e *Standard Chartered*); Paesi debitori (Ecuador, Etiopia, Ghana, Sri Lanka, Suriname e Zambia). L'Italia non è un membro ma, in considerazione della Presidenza G7, il Ministro è stato invitato come “*Special Guest*” alla riunione della *Roundtable* per i “*Principals*” in occasione degli Spring e degli Annual Meetings 2024.

Sebbene la membership sia ristretta, la *Roundtable* promuove seminari tecnici su questioni trasversali aperte a tutti i creditori bilaterali del Club di Parigi.

Da segnalare la pubblicazione di un “Playbook” da parte dei copresidenti GSDR, un documento, che rappresenta un passo avanti nel percorso verso la chiarezza di processi di ristrutturazione, in quanto descrive i passaggi dettagliati della procedura e fornisce un'indicazione delle tempistiche basate sugli ultimi casi implementati sotto il Common Framework.

Iniziative per i Paesi a medio reddito (MICs)

L'iniziativa del *Common Framework* è riservata ai Paesi a basso reddito o meno avanzati. La questione del trattamento del debito dei Paesi a medio reddito (MICs), spesso di dimensioni considerevoli, è controversa. Il tema viene ripreso spesso durante le discussioni del G20. In una prima fase si era pensato ad un allargamento del *Common Framework*. Tuttavia, sia per le dimensioni, sia per la necessità di vedere risultati tangibili nei Paesi a basso reddito, appare più pragmatica la soluzione che consiste in processi di coordinamento strutturato da parte dei creditori G20 a supporto dei MICs. L'Italia ha sostenuto la soluzione di un “coordinamento light”; il primo esempio di tale soluzione è stato il Comitato Creditori dello Sri Lanka, creato il 9 maggio 2023, di cui la Cina non fa parte ma partecipa alle riunioni in qualità di osservatore permettendo ai creditori del Comitato e del Club di Parigi di coordinarsi e rapportarsi con tale Paese per garantire uno scambio di informazioni equo e l'applicazione del principio di comparabilità del trattamento. Il 26 giugno 2024 il Comitato Creditori e lo Sri Lanka hanno raggiunto un Memorandum of Understanding sulla ristrutturazione del debito e attualmente i creditori sono nella fase di redazione e firma dei relativi accordi bilaterali; parallelamente, lo Sri Lanka ha firmato un accordo anche con la Cina. Il caso Sri Lanka (l'Italia non è un creditore ma partecipa in qualità di osservatore) potrebbe creare un importante precedente di coordinamento sul trattamento del debito per i MICs e nuove modalità di cooperazione con la Cina.

³¹ Alla Cina sono riservati tre posti, in modo che ognuna delle istituzioni coinvolte nel processo sia rappresentata: il ministero delle Finanze, la banca centrale (PBoC) e la Exim Bank.

CAPITOLO QUARTO

L'UTILIZZO DELLE RISORSE LIBERATE CON GLI ACCORDI DI CANCELLAZIONE DEL DEBITO

1. Le condizionalità della Legge n. 209/2000 per la cancellazione del debito

L'art. 1, comma 2, della legge n. 209/2000 dispone che le cancellazioni debitorie accordate dall'Italia debbano essere subordinate all'impegno del Paese debitore al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, alla sua rinuncia alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie e al perseguimento del benessere e del pieno sviluppo sociale e umano, con particolare riferimento alla riduzione della povertà.

In applicazione di questi principi, il successivo art. 3, comma 3, prevede l'impegno da parte del Paese beneficiario a presentare, entro i termini previsti dall'accordo bilaterale (in genere tre mesi) un progetto di utilizzo a scopo sociale del risparmio conseguito, prevalentemente nei settori dell'agricoltura, della sanità di base, dell'istruzione primaria e delle infrastrutture. In attuazione dello spirito dell'iniziativa HIPC, quindi, alla quale la Legge 209 è legata, i Paesi beneficiari sono vincolati a utilizzare le risorse liberate con la cancellazione per realizzare interventi nei settori indicati, allo scopo di contribuire alla riduzione della povertà.

In attuazione di tali previsioni normative, è stato adottato il DM n. 185/2001, il quale all'art. 3, comma 2, lettera b), dispone che la stipula e l'efficacia degli accordi bilaterali con i Paesi interessati siano subordinate alla verifica delle condizioni menzionate dal citato articolo 1, comma 2, della Legge 209 e alla presentazione e positiva valutazione del progetto di cui all'art. 3, comma 3, della medesima legge. Al successivo comma 3 dell'art. 3, il DM prevede che le condizioni menzionate si ritengono soddisfatte se il Paese beneficiario: a) non è destinatario di deliberazioni adottate da organizzazioni internazionali competenti di cui l'Italia è membro (in particolare ONU e UE) relative a gravi violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali o ad attività in contrasto con il principio della rinuncia alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie; b) ha adottato uno specifico programma di riduzione della povertà (PRSP) o un altro documento nazionale equivalente, contenente le priorità dello sviluppo economico e della lotta contro la povertà.

2. Attuazione dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 209/2000 (Paesi HIPC e altri Paesi oggetto di trattamento al Club di Parigi o in altri Comitati Creditori)

Nell'anno di riferimento della presente Relazione non sono stati firmati accordi di ristrutturazione debitoria.

ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 209/2000: STATO DELLE CANCELLAZIONI AL 30 GIUGNO 2025

A. Debito estero cancellato dall'Italia da ottobre 2001 a giugno 2025 a favore dei Paesi HIPC: euro 4.671,61 milioni

| <i>Paese</i> | <i>EURO (in milioni)</i> | <i>Data firma</i> |
|-------------------|--------------------------|-------------------|
| Benin** | 2,63 | 08.10.02 |
| Benin *** | 26,55 | 19.03.04 |
| Bolivia*** | 74,25 | 03.06.02 |
| Burkina Faso** | 0,50 | 12.11.02 |
| Burkina Faso*** | 12,03 | 11.03.03 |
| Burundi*** | 0,07 | 29.10.04 |
| Camerun** | 55,77 | 23.10.02 |
| Camerun*** | 134,71 | 30.11.06 |
| Ciad** | 1,86 | 23.09.02 |
| Ciad*** | 2,49 | 15.03.18 |
| Comore** | 0,85 | 20.10.11 |
| Costa d'Avorio* | 44,93 | 05.01.04 |
| Costa d'Avorio** | 44,54 | 19.11.09 |
| Costa d'Avorio*** | 49,85 | 30.10.12 |
| Etiopia* | 10,99 | 05.06.02 |
| Etiopia** | 23,94 | 21.03.03 |
| Etiopia*** | 332,35 | 03.01.05 |
| Ghana** | 5,62 | 12.12.02 |
| Ghana** | 7,23 | 15.03.04 |

| | | |
|------------------------|--------|----------|
| Ghana*** | 21,27 | 01.06.05 |
| Guinea Bissau** | 89,61 | 21.03.03 |
| Guinea Bissau*** | 88,99 | 19.01.16 |
| Guinea ** | 17,87 | 22.10.01 |
| Guinea ** | 26,21 | 23.04.08 |
| Guinea *** | 19,12 | 18.01.16 |
| Haiti** | 11,99 | 05.07.07 |
| Haiti*** | 45,55 | 11.05.10 |
| Honduras** | 40,17 | 18.03.05 |
| Honduras*** | 131,29 | 29.06.06 |
| Liberia** | 54,76 | 04.02.09 |
| Madagascar** | 34,89 | 08.01.04 |
| Madagascar*** | 153,74 | 22.11.05 |
| Malawi*** | 0,26 | 17.06.02 |
| Mali** | 0,03 | 23.10.02 |
| Mali*** | 1,01 | 04.09.03 |
| Mauritania** | 0,08 | 24.10.02 |
| Mauritania*** | 0,23 | 24.10.02 |
| Mozambico*** | 557,30 | 11.06.02 |
| Nicaragua** | 32,45 | 21.10.03 |
| Nicaragua*** | 74,46 | 27.01.05 |
| Rep. Centrafricana* | 0,60 | 30.01.08 |
| Rep. Centrafricana** | 0,33 | 14.04.08 |
| Rep. Centrafricana*** | 4,08 | 10.03.10 |
| Rep. del Congo* | 45,91 | 08.07.05 |
| Rep. del Congo** | 42,03 | 14.09.06 |
| Rep. del Congo** | 25,13 | 07.03.09 |
| Rep. del Congo*** | 97,99 | 02.07.10 |
| Rep. Dem. del Congo* | 568,84 | 25.04.03 |
| Rep. Dem. del Congo** | 44,67 | 26.10.04 |
| Rep. Dem. del Congo*** | 519,26 | 31.05.11 |
| Senegal** | 5,99 | 25.11.02 |
| Senegal*** | 52,46 | 04.05.05 |
| Sierra Leone* | 5,53 | 22.03.02 |

| | | |
|--|---------------------|------------|
| Sierra Leone** | 11,36 | 11.03.03 |
| Sierra Leone*** | 40,51 | 19.04.07 |
| Somalia*** | 525 | 11.03.21 |
| Tanzania** | 50,48 | 10.01.02 |
| Tanzania*** | 141,21 | 18.10.02 |
| Togo** | 7,50 | 03.02.10 |
| Togo*** | 2,03 | 17.06.11 |
| Uganda*** | 142,79 | 17.04.02 |
| Zambia** | 23,52 | 22.12.03 |
| Zambia*** | 74,95 | 16.02.06 |
| * cancellazione parziale-trattamento pre-HIPC | | |
| **cancellazione parziale-“ <i>interim debt relief</i> ” | | |
| *** cancellazione totale | | |
| B. Debito cancellato o convertito ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a), della legge n. 209/2000 (catastrofi naturali) | | |
| Marocco | euro 20 milioni | 10.05.2004 |
| Pakistan | euro 81 milioni | 03.09.2004 |
| Sri Lanka | euro 7,67 milioni | 01.12.2005 |
| Vietnam | euro 20,7 milioni | 29.11.2002 |
| C. Debito cancellato/riscadenzato ai sensi dell’art. 1 comma 4, della legge 209/2000 (trattamento <i>ad hoc</i>) | | |
| Myanmar | euro 3,17 milioni | 20.03.2014 |
| Cuba* | euro 234,17 milioni | 12.07.2016 |
| Argentina** | euro 135 milioni | 22.12.2022 |
| Suriname** | euro 20,3 milioni | 22.06.2023 |
| * Rivisto il 27 dicembre 2021. La cancellazione è progressiva e non immediata alla data del bilaterale. Nello specifico l’Accordo prevede che si cancelli una determinata percentuale degli interessi di ritardo annualmente, solo in seguito all’effettivo pagamento della rata prevista per il rimborso di quanto ristrutturato. | | |
| ** Ristrutturazione in termini non concessionali. | | |

3. Accordi bilaterali di cancellazione debitoria ex articolo 5, legge n. 209/2000: catastrofi naturali, crisi umanitarie e iniziative della Comunità internazionale

Nell'anno di riferimento della presente Relazione non sono stati firmati accordi di cancellazione debitoria ex art. 5, legge n. 209/2000.

CAPITOLO QUINTO

L'UTILIZZO DELLE RISORSE LIBERATE CON GLI ACCORDI DI CONVERSIONE DEL DEBITO

1. Le condizionalità della legge n. 209/2000 e di altre norme per la conversione del debito³²

La conversione del debito è un meccanismo che prevede la cancellazione di parte del debito concessionale in valuta dovuto all'Italia a fronte della messa a disposizione, da parte dei Paesi debitori, di risorse equivalenti in valuta locale per realizzare progetti di sviluppo concordati tra i Governi. I risparmi così ottenuti debbono essere destinati “in spese sociali, per lo sviluppo e per la riduzione della povertà, per il mantenimento o il ripristino dell'equilibrio geo-biologico, con il coinvolgimento della società civile locale” (art. 2, comma 2, lettera c), della legge n. 209/2000).

La legge n. 209/2000 autorizza due tipologie di operazioni di conversione³³:

- a) operazioni che recepiscono una Intesa multilaterale al Club di Parigi - normalmente, l'accordo di ristrutturazione raggiunto in sede multilaterale prevede specificamente la possibilità di procedere alla conversione del debito, fino a un determinato ammontare;
- b) operazioni di conversione in assenza di una Intesa Multilaterale al Club di Parigi - esse sono consentite nei casi seguenti previsti dall'art. 5 della legge n. 209/2000: a) catastrofe naturale e situazioni di gravi crisi umanitarie al fine di alleviare le condizioni delle popolazioni coinvolte; b) iniziative promosse dalla comunità internazionale a fini di sviluppo per consentire l'efficace partecipazione italiana a dette iniziative.

L'interpretazione della dizione “iniziative promosse dalla comunità internazionale” ha ricompreso anche, ad esempio, la partecipazione a *pledging conferences* (nel caso della crisi siriana per Giordania e Libano) o il sostegno alla transizione alla democrazia (es. Tunisia).

Per ragioni di trasparenza e nel rispetto dei principi di equità e solidarietà, il Club di Parigi deve essere informato sull'intenzione da parte dei Paesi membri di concludere operazioni di conversione debitoria che avvengono al di fuori di un'intesa multilaterale e che, quindi, non originano da un trattamento del debito, trattandosi di Paesi solvibili ai quali viene offerta la possibilità di alleggerire il servizio del debito per facilitare il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030.

³² Le operazioni di conversione debitoria sono state inizialmente disciplinate dall'art. 54, comma 1, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica” (collegato alla legge finanziaria 1998) e, sotto il profilo della disciplina delle operazioni, dai decreti del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica 5 febbraio 1998 (in *G.U.* n. 41 del 19 febbraio 1998) per i crediti commerciali e 9 novembre 1999 (in *G.U.* n. 270 del 17 novembre 1999) per i crediti d'aiuto.

Gli Accordi di conversione del debito firmati dall'Italia dal 2000 al 30 giugno 2025 sono riportati in ordine cronologico nella tabella a seguire.

ACCORDI DI CONVERSIONE DEL DEBITO AL 30 GIUGNO 2025

| | PAESE | DATA SIGLA ACCORDO BILATERALE | Totale Importo Accordo controvalore EURO | Base Giuridica accordo |
|----|---|-------------------------------------|---|---------------------------|
| 1 | MAROCCO 1 | 12/04/2000 | 146.199.045,04 | Art. 5 comma "b" |
| 2 | GIORDANIA 1 | 22/06/2000 | 77.484.597,71 | Art. 5 comma "b" |
| 3 | EGITTO 1 | 26/08/2001 | 142.650.206,66 | Art. 5 comma "b" |
| 4 | PERU 1 | 10/10/2001 | 115.706.772,44 | Art. 5 comma "b" |
| 5 | TUNISIA (abbattimento tassi d'interesse) | 21/02/2002 | 20.000.000,00 | Art. 5 comma "b" |
| 6 | ALGERIA 1 | 03/06/2002 | 83.211.012,20 | Art. 5 comma "b" |
| 7 | ECUADOR 1 | 22/03/2003 | 25.649.433,52 | MoU Club di Parigi |
| 8 | YEMEN | 10/11/2003 | 15.230.002,80 | MoU Club di Parigi |
| 9 | MAROCCO | 10/05/2004 | 20.000.000,00 | Art. 5 comma "a" |
| 10 | PAKISTAN | 01/09/2004 | 84.857.713,91 | Art. 5 comma "a" |
| 11 | INDONESIA | 21/03/2005 | 28.906.570,18 | MoU Club di Parigi |
| 12 | SRI LANKA | 01/12/2005 | 7.671.459,64 | Art. 5 comma "a" |
| 13 | GIBUTI | 08/02/2006 | 14.220.715,14 | MoU Club di Parigi |
| 14 | KENYA | 27/10/2006 | 44.218.312,78 | MoU Club di Parigi |
| 15 | PAKISTAN | 04/11/2006 | 84.119.125,05 | MoU Club di Parigi |
| 16 | PERU 2 | 04/01/2007 | 62.886.611,85 | Art. 5 comma "b" |
| 17 | EGITTO 2 | 03/06/2007 | 95.675.468,81 | Art. 5 comma "b" |
| 18 | MACEDONIA | 11/07/2007 | 1.722.956,04 | Art. 5 comma "b" |
| 19 | MAROCCO 2 | 13/05/2009 | 20.000.000,00 | Art. 5 comma "b" |
| 20 | VIETNAM (emendato il 4.1.22) | 13/07/2010 | 7.695.254,26 | Art. 5 comma "b" |
| 21 | GIORDANIA 2 | 22/05/2011 | 16.000.000,00 | Art. 5 comma "b" |
| 22 | ALGERIA 2 | 12/07/2011 | 10.000.000,00 | Art. 5 comma "b" |
| 23 | ALBANIA 1 | 24/08/2011 | 20.000.000,00 | Art. 5 comma "b" |
| 24 | EGITTO 3 | 10/05/2012 | 95.675.468,81 | Art. 5 comma "b" |
| 25 | FILIPPINE | 29/05/2012 | 2.916.919,45 | Art. 5 comma "b" |
| 26 | ECUADOR 2 (emendato il 27.6.16) | 08/06/2012 | 35.038.270,19 | Art. 5 comma "b" |
| 27 | MYANMAR | 06/03/2013 | 3.032.784,84 | MoU Club di Parigi |
| 28 | MAROCCO 3 | 09/04/2013 | 15.613.311,96 | Art. 5 comma "b" |
| 29 | ALBANIA 2 | 17/06/2016 | 20.000.000,00 | Art. 5 comma "b" |
| 30 | CUBA | 12/07/2016 | 13.376.822,41 | MoU Club di Parigi |
| 31 | TUNISIA 2 | 13/12/2016 | 25.000.000,00 | Art. 5 comma "b" |
| 32 | TUNISIA 2 emendamento | 30/04/2019 | 25.000.000,00 | Art. 5 comma "b" |

LEGENDA ULTIMA COLONNA:

Art. 5, comma a: si riferisce agli accordi di conversione bilaterali sottoscritti ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), della legge n. 209/2000, il quale prevede che i crediti d'aiuto accordati dall'Italia al Paese o ai Paesi interessati possono essere annullati o convertiti nei casi di catastrofe naturale e nelle situazioni di gravi crisi umanitarie al fine di alleviare le condizioni delle popolazioni coinvolte;

Art. 5, comma b: si riferisce agli accordi di conversione bilaterali sottoscritti ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b), della legge n. 209/2000, il quale prevede che i crediti d'aiuto accordati dall'Italia al Paese o ai Paesi interessati possono essere annullati o convertiti nei casi di iniziative promosse dalla comunità internazionale a fini di sviluppo per consentire l'efficace partecipazione italiana a dette iniziative.

MoU Club di Parigi: si riferisce agli accordi di conversione bilaterali sottoscritti a seguito di una Intesa Multilaterale (*Memorandum of Understanding*) del Club di Parigi a cui l'Italia ha aderito.

Gli aggiornamenti intervenuti nell'anno di riferimento della presente Relazione relativi agli Accordi di conversione ancora in vigore, sono descritti nel dettaglio qui di seguito.

ALBANIA

• IADSA I

L'Accordo di conversione IADSA I (Italian Albanian Debt for Swap Agreement) è stato firmato il 24 agosto 2011 nel quadro del Protocollo di Cooperazione tra Italia e Albania 2010-2012. L'iniziativa ha previsto un ammontare complessivo pari a 20 milioni di euro, depositati in un fondo di contropartita presso una banca albanese, sul quale sono versati, in tranche semestrali, importi in valuta locale corrispondenti alle rate in scadenza del debito oggetto di conversione verso l'Italia.

L'iniziativa ha finanziato 58 progetti nei settori dell'istruzione, della sanità e dell'ambiente, con una ricaduta diretta sul miglioramento dei servizi sociali, dell'inclusione e delle condizioni abitative e lavorative della popolazione. La conversione viene effettuata a conclusione dell'Accordo, a seguito della verifica delle spese realizzate sui progetti, con la supervisione di un Management Committee di cui fa parte anche l'Italia. Tutti i progetti risultano conclusi. È tuttavia ancora in corso la revisione contabile delle spese sostenute e rendicontate, affidata dal Governo albanese a una società di auditing internazionale.

Ad oggi, sono stati sottoposti a revisione 13 progetti, mentre 36 sono in attesa di revisione contabile. Nel frattempo, la Technical Support Unit (TSU) ha inoltrato formale richiesta di audit al Ministero delle Finanze albanese, come previsto dal Manuale Operativo del Programma. I restanti 9 progetti non sono stati sottoposti ad audit, in quanto privi della documentazione necessaria alla chiusura amministrativa.

La TSU ha intensificato considerevolmente gli sforzi per completare il processo di audit dello IADSA I e rimane impegnata nella risoluzione delle criticità amministrative, al fine di agevolare e accelerare le attività di revisione contabile, mantenendo un dialogo costante con tutte le parti coinvolte.

• IADSA II

In data 17 giugno 2016 è stato firmato con l'Albania un secondo Accordo di conversione del debito per un valore complessivo di 20 milioni di euro. L'Accordo ha previsto l'apertura di un fondo di contropartita dedicato presso la Banca Centrale Albanese, sul quale sono versati, in 8 tranche, importi

in valuta locale corrispondenti alle rate in scadenza del debito oggetto di conversione verso l'Italia. La cancellazione del debito avviene a conclusione dell'Accordo, a seguito dell'approvazione delle spese effettuate sui progetti da parte di un Comitato di Gestione.

L'Accordo IADSA II rimarrà in vigore fino al 31 ottobre 2026, ovvero due anni dopo l'ultimo versamento nel fondo di contropartita, effettuato il 31 ottobre 2024.

I progetti finanziati rientrano tra quelli previsti nel Protocollo di Cooperazione Italia-Albania per il triennio 2014-2016, volto a sostenere l'attuazione delle politiche sociali del Governo albanese. Gli interventi si concentrano sui settori dell'istruzione, sanità, ambiente, con importanti ricadute socioeconomiche e occupazionali (occupazione nelle aree di emigrazione, promozione della parità di genere, inclusione sociale di giovani disoccupati, minoranze e persone con disabilità).

Ad oggi sono stati lanciati due bandi, per un importo complessivo pari a 2.018.466.672 lek corrispondenti a €17.251.851,90:

- il primo bando ha un importo pari a 1.499.286.284 lek (equivalenti a €12.814.413,68) e comprende 38 progetti. L'importo trasferito sui conti progetto è pari a 1.488.842.224 lek (€12.275.147,00), e comprende anche i residui non spesi dagli enti esecutivi;
- il secondo bando ha un importo pari a 519.180.388 lek (equivalente a €4.437.439,21) e comprende 13 progetti. Circa la metà dell'importo, pari a 241.476.043 lek (€2.063.897,00), è già stata trasferita sui conti progetto.

Alla data del 30 giugno 2025, l'importo complessivo versato nel fondo di contropartita ammonta a lek 2.288.000.000,00 equivalenti a 20.000.000,00 euro.

Le spese effettuate, rendicontate ed approvate dal Comitato di Gestione nel periodo di riferimento sono pari a lek 77.575.856, corrispondenti a 793.690 euro.

Ad oggi, il programma di conversione è in corso di svolgimento con piena soddisfazione delle parti. La visibilità è elevata e il valore aggiunto è rappresentato dalla collaborazione con numerosi municipi e istituzioni pubbliche albanesi, distribuiti su tutto il territorio nazionale, con un impatto territoriale e sociale significativo.

In coordinamento con l'Ambasciata d'Italia a Tirana, si sta valutando l'opportunità di lanciare un terzo bando, finalizzato all'utilizzo integrale delle risorse residue, di importo pari a 155.030.669 lek, equivalenti a €1.589.569,00.

ALGERIA II

L'accordo Algeria II, siglato in data 12 luglio 2011 ed entrato in vigore il 9 dicembre 2011, segue un precedente Accordo di circa euro 83.000.000, firmato nel 2002, con cui sono stati finanziati 34

progetti soprattutto nel settore ambientale (discariche, trattamento dei rifiuti) e nel settore formazione (scuole, residenze universitarie).

L'Accordo Algeria II prevede la conversione di una quota di debito pari a 10 milioni di euro destinati al finanziamento di progetti di sviluppo principalmente nei settori socioeconomico ed ambientale. I progetti vengono proposti direttamente dai Ministeri locali senza procedura di bando.

Le spese sostenute per la realizzazione dei progetti saranno rendicontate in un rapporto finale, da sottoporre all'approvazione del Comitato Misto di Gestione. Alla scadenza dell'Accordo di Conversione, il debito sarà cancellato in un'unica soluzione per un importo pari al totale delle spese approvate.

Al 30 giugno 2019, l'intero importo previsto (10 milioni di euro) è stato versato in un fondo di contropartita italo-algerino (FIA), per un controvalore in valuta locale pari a DZD (dinari algerini) 1.101.118.953,08.

In seguito a una richiesta formale della Parte algerina risalente a marzo 2025, è entrata recentemente in vigore un'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2026.

Il Ministero delle Finanze algerino a seguito di numerose interlocuzioni con l'Ambasciata d'Italia e la Sede AICS di Tunisi ha, infine, trasmesso 17 progetti formulati dai suddetti Ministeri di linea, per un ammontare complessivo di DZD 1.075.119.599,00 (ca. euro 9.764.050,50). Rimane un residuo di DZD 25.999.354,08 rispetto al budget disponibile del FIA (DZD 1.101.118.953,08). Tale residuo, che deve essere incluso nel totale del debito da estinguere (ai sensi degli artt. 3.5 e 3.6 dell'Accordo), potrà essere destinato, se necessario, alla copertura di revisioni di spesa.

Tali progetti, analizzati congiuntamente dalla Sede AICS di Tunisi e approvati dal Comitato Misto di Gestione nella seduta del 20 marzo 2024, risultano così articolati:

- **3 progetti** del Ministero della Gioventù e dello Sport: ristrutturazione di 3 impianti sportivi a Draa el Mizane, Adrar e M'Sila (DZD 150.000.000 – circa euro 1,36 milioni);
- **2 progetti** del Ministero del Turismo e dell'Artigianato: riabilitazione di centri artigianali ad Ain Oussera e Arris (DZD 150.000.000 – circa euro 1,36 milioni);
- **3 progetti** del Ministero dell'Ambiente: creazione di 4 spazi verdi a Tissemsilt e Saida, e progetto pilota di assistenza tecnica per la gestione dei RSU a M'Sila (DZD 470.631.579 – circa euro 4,3 milioni);
- **1 progetto** del Ministero della Salute: costruzione di un policlinico a Chelgoum Laid (DZD 124.488.020 – circa euro 1,1 milioni);
- **8 progetti** del Ministero dell'Istruzione: mense e infermerie scolastiche in diverse località (DZD 180.000.000 – circa euro 1,6 milioni).

Durante la riunione tecnica del 18 dicembre 2024, la Parte algerina ha comunicato la necessità di sostituire alcuni progetti originariamente approvati per i Ministeri dell'Ambiente e dell'Istruzione, poiché gli stessi hanno deciso di realizzarli con fondi propri.

Nel corso della seconda riunione del Comitato Misto di Gestione del 15 gennaio 2025, è stato approvato l'elenco definitivo dei progetti dell'Accordo II di Conversione del debito tra Italia e Algeria. 11 progetti sono in fase di completamento delle procedure amministrative, mentre un progetto è già in corso di realizzazione. Durante il confronto, la Parte algerina ha spiegato le ragioni della sostituzione di cinque interventi già approvati, che sono stati rimpiazzati da nuovi progetti – equivalenti per natura e ubicazione – senza alcun impatto sul budget; tutte le modifiche hanno ricevuto validazione dal Comitato Misto di Gestione. I cinque nuovi progetti riguardano:

- **Ministero dell'Ambiente:**

- *Studio, monitoraggio, costruzione e allestimento di tre (03) spazi verdi nella città di Tissemsilt (DZD 50.000.000,00; Durata stimata: 6 mesi);*
- *Studio, monitoraggio, costruzione e allestimento di uno spazio verde nella wilaya di Saida (90.631.579,00 DZD; Durata stimata: 12 mesi);*

- **Ministero dell'Istruzione:**

Studio, monitoraggio, costruzione e allestimento di n. 3 mense scolastiche da 200 razioni presso le scuole primarie BOUKERMA AISSA di Layoune e SIR AISSA di Khmisti, Wilaya de Tissemsilt e il Collège 20 Aout 1955 de Oued Znati, Wilaya de Guelma (ciascuno di importo pari a 30.000.000,00 DZD; Durata stimata: 6 mesi).

Ad oggi, il Ministero delle Finanze ha approvato progetti per un totale di 1.075.119.599,00 DZD, lasciando un avanzo di 25.999.354,08 DZD rispetto al budget disponibile di 1.101.118.953,08 DZD. Tale residuo potrà essere utilizzato per far fronte ad eventuali incrementi dei costi, ma dovrà comunque essere impiegato entro la scadenza dell'Accordo, affinché possa essere contabilizzato nel debito da estinguere (Artt. 3.5 e 3.6 dell'Accordo).

Il Programma di conversione del debito tra Italia e Algeria prosegue regolarmente, con piena soddisfazione di entrambe le Parti.

CUBA

In attuazione dell'Intesa multilaterale sottoscritta il 12 dicembre 2015 fra Cuba e i 14 Paesi membri del Gruppo dei Creditori di Cuba (sottogruppo del Club di Parigi, esclusi gli USA), il 12 luglio 2016 è stato firmato con le autorità cubane l'Accordo di conversione del debito in progetti di sviluppo (ambito ODA – *Official Development Assistance*) per un ammontare complessivo di euro

13.376.822,41³⁴. L'Accordo mira a sostenere interventi nei settori della sicurezza alimentare e nutrizionale, dell'agricoltura e della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale.

A tal fine è stato istituito un Fondo di contropartita (ODA) presso il Banco Nacional de Cuba sul quale versare, in sei *tranche* uguali e consecutive, importi in valuta locale corrispondenti alle rate in scadenza del debito verso l'Italia. La cancellazione del debito avviene a seguito dell'approvazione delle spese effettuate sui progetti approvati da parte di un Comitato di Gestione.

L'Accordo di conversione del debito in progetti di sviluppo ha per obiettivo di finanziare progetti volti allo sviluppo umano e socioeconomico sostenibile di Cuba, specialmente nei settori della sicurezza alimentare e nutrizionale, dell'agricoltura e della conservazione e valorizzazione del patrimonio storico e architettonico di Cuba.

Il 30 luglio 2020 il Gruppo dei Creditori e le autorità cubane hanno firmato un Addendum dell'Accordo multilaterale del 2015 per sospendere i pagamenti dovuti da Cuba nel 2020, alla luce della situazione finanziaria cubana, che non aveva potuto beneficiare di aiuti internazionali per far fronte alla pandemia da COVID-19, non essendo membro delle IFI. Tale Accordo multilaterale rinviava al 2021 le negoziazioni per la definizione delle modalità di pagamento degli importi sospesi. L'8 febbraio 2021 l'Italia ha firmato l'Accordo bilaterale attuativo dell'Intesa multilaterale che sospendeva il pagamento della rata di circa euro 4,0 milioni dovuta a SACE s.p.a.

Il 10 giugno 2021 il Gruppo dei Creditori e le autorità cubane hanno firmato un nuovo Accordo multilaterale che prevedeva la ristrutturazione degli arretrati e il differimento delle rate con un piano di rimborso del capitale che terminerà nel 2032 (sul piano bilaterale, il 27 dicembre 2021 è stato siglato il relativo accordo). L'Accordo multilaterale prevede, altresì, l'applicazione di un interesse moratorio sulle rate sospese con un piano di rimborso degli interessi che termina nel 2033. L'attuale crisi economica di Cuba ha reso complicato il rispetto degli impegni assunti a livello multilaterale.

Nel periodo di riferimento, a seguito di trattative tra il Gruppo dei creditori di Cuba e le autorità cubane, dirette a discutere la ristrutturazione del debito di Cuba e trovare una nuova soluzione di compromesso sugli arretrati, è stato firmato un emendamento multilaterale con il quale vengono modificati i termini dell'Intesa multilaterale firmata con Cuba nel 2015 (e modificata nel luglio 2020 e nel giugno 2021)³⁵. A tale emendamento ha fatto seguito, nel periodo di riferimento della Relazione,

³⁴ Il 12 luglio 2016 sono stati siglati una serie di Accordi bilaterali, in particolare oltre al citato Accordo di conversione del debito in progetti di sviluppo (ambito ODA - Official Development Assistance) l'Accordo sul trattamento del debito, e un Accordo di conversione del debito commerciale a medio e lungo termine (ambito NODA - Non Official Development Assistance), stipulato tra la Repubblica di Cuba e SACE, per un ammontare complessivo di Euro 88.526.688,78.

³⁵ L'approccio collaborativo dei creditori diretto al raggiungimento di un accordo è stato motivato non solo da ragioni di solidarietà, ma anche da una valutazione realistica della capacità di Cuba di ripagare il proprio debito nel prossimo futuro: un trattamento meno favorevole avrebbe probabilmente compromesso ogni possibilità di rimborso.

il negoziato per un nuovo accordo bilaterale (attualmente in fase avanzata) che modifica l'Accordo bilaterale sul trattamento del debito del 2016 e il relativo Accordo emendativo del 2021.

Cronologia degli avvenimenti principali a seguito dei Comitati Binazionali

Il 1° gennaio 2021 è entrata ufficialmente in vigore la riforma monetaria cubana, eliminando il CUC e mantenendo solo il CUP come valuta legale. Prima della riforma il CUC era in regime di parità con il USD, quindi $1 \text{ CUC} = 1 \text{ USD}$. A partire dall'esercizio 2021, con l'introduzione del CUP e della sua libera fluttuazione, il tasso di cambio applicato è di $1 \text{ USD} = 1 \text{ CUC} = 24 \text{ CUP}$.

Nel 2020 durante il IV Comitato Binazionale Italia-Cuba è stato approvato il Rapporto di audit relativo alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2018, per la realizzazione del primo progetto "Programma di sostegno al processo di recupero integrale del centro storico dell'Avana – Scuola Secondaria di base Arturo Vilaboy", che ha comportato la cancellazione delle corrispondenti rate di debito pari a €527.484,97 equivalenti all'importo speso in CUC.

Nel biennio 2022-2023 si sono svolti altri tre Comitati Binazionali, che hanno portato complessivamente all'approvazione di 13 progetti e del rapporto di audit relativo alle spese sostenute nel periodo 2019-2021. Quest'ultimo ha consentito la cancellazione delle corrispondenti rate di debito per un importo pari a 26.412.033 CUP, equivalenti a €11.123.397,57.

Ad oggi, l'importo totale del debito cancellato ammonta complessivamente a €11.650.882,54.

Il 5 giugno 2025 si è tenuto all'Avana, in modalità ibrida, il X Comitato Binazionale Cuba-Italia. In merito ai fondi ODA, la Banca Nazionale di Cuba ha comunicato un residuo di 3,7 milioni CUP, al netto del pagamento per l'audit a CONAS. Data l'esiguità della somma e i ritardi nell'avvio dei progetti "Juntarte" e "FincAbuelo", soggetti a possibili aumenti di costo per via dell'inflazione, è stato deciso di ripartire il fondo residuo tra questi due progetti.

A giugno 2025 il saldo in banca del fondo di controvalore per i progetti ODA risultava pari a CUP 3.435.000,00.

La parte cubana ha, inoltre, fornito un aggiornamento sullo stato di avanzamento dei 13 progetti ODA, di cui 4 conclusi al 100%, 2 quasi conclusi e 5 in corso con diversi livelli di avanzamento.

Inoltre, l'ente incaricato dell'audit, CONAS, ha consegnato i rapporti relativi agli anni 2022 e 2023, dai quali si evince la seguente panoramica dettagliata sullo stato di avanzamento dei singoli progetti:

- **Primo progetto:** Recupero della Scuola Vilaboy, nel centro storico dell'Avana, completato. Ammontare massimo CUC 1.340.260,00;
- **Secondo progetto:** Riabilitazione vie di accesso a El Cobre (Santiago de Cuba) e ai relativi siti di interesse patrimoniale per un ammontare massimo di CUC 1.000.000,00. Stato di avanzamento al 57,2% (aprile 2025);

- **Terzo progetto:** “*LACTEOS - Produzione di formaggi e derivati del Latte nella città di Mantua*”, per un ammontare massimo di CUC 310.000,00, a fine aprile 2025 era stato completato il 69% del progetto;
- **Quarto progetto:** “*VIA LACTEA - Rafforzamento della Catena produttiva del Latte in quattro Province (Villa Clara, Cienfuegos, Matanzas, Mayabeque)*”, per un ammontare massimo di CUC 1.000.000,00, a fine aprile 2025 era stato completato il 25% del progetto;
- **Quinto progetto:** “*PADIT – HOLGUIN*” *Piattaforma Articolata per lo Sviluppo Integrale Territoriale nella Provincia di Holguin*, per un ammontare massimo di CUC 2.979.400,00, ad aprile 2025 era stato completato il 98,6% dell’iniziativa;
- **Sesto progetto:** “*PADIT – HABANA*” *Piattaforma Articolata per lo Sviluppo Integrale Territoriale*, per un ammontare massimo di CUC 3.011.500,00, ad aprile 2025 era stato completato il 74,5% del progetto;
- **Settimo progetto:** relativo allo “*Sviluppo di capacità per una gestione integrata dei progetti e la resilienza tecnologica della produzione alimentare nella regione orientale di Cuba*”, per un ammontare massimo di CUC 55.000,00 pari a ca. euro 49.100,00 (al cambio medio euro 1= CUC 1,12). Il progetto è stato interamente completato;
- **Ottavo progetto:** “*Valorizzazione del patrimonio culturale della regione di Holguin a fini turistici, una possibilità per lo sviluppo locale*”. Il costo previsto per la realizzazione dell’iniziativa è pari a CUC 2.248.010,00, ad aprile 2025 era stato completato l’87,4% del progetto;
- **Nono progetto:** “*Potenziamento istituzionale di Tre Case di Cultura a L'Avana*” - I fase. Il costo per la realizzazione dell’iniziativa è pari a CUC 690.000,00. Il progetto è stato interamente completato;
- **Decimo progetto** “*Potenziamento istituzionale di Tre Case di Cultura a L'Avana*” - II fase.
- **Undicesimo progetto:** “*Juntarte*”. Il progetto, presentato da Cospe e Associazione Hermanos Sais rientra nel settore dello sviluppo culturale. Il costo previsto per la realizzazione dell’iniziativa è pari a CUP 9.740.650,00;
- **Dodicesimo progetto:** “*FincAbuelo*”. Il costo previsto per la realizzazione dell’iniziativa è pari a CUP 1.286.400,00;
- **Tredicesimo progetto** “*Potenziamento istituzionale di Tre Case di Cultura a L'Avana*”- III fase. A fine aprile 2025 è stato eseguito il 99,7% del progetto. Il costo previsto per la realizzazione dell’iniziativa è pari a CUP 19.500.000,00.

Crediti commerciali

Il 12 luglio 2016 era stato firmato anche un accordo di conversione del debito commerciale (ambito NODA - *Non-Official Development Assistance*) tra le autorità cubane e SACE per un ammontare complessivo di euro 88,6 milioni, in base al quale sono stati approvati ad oggi 34 progetti per un valore di ca. euro 73,2 milioni³⁶.

Il meccanismo della conversione è lo stesso di quello relativo al Fondo ODA, prevedendo il versamento, in *tranche* uguali e consecutivi, dell'ammontare convertito su un Fondo di contropartita istituito presso il Banco Nacional de Cuba a seguito dell'approvazione dei progetti e delle relative attività di *audit* da parte del Comitato Binazionale. Il 30 giugno 2025, a seguito del rapporto di audit relativo al biennio 2022-2023, sono stati cancellati CUP 605.746.275,82 (equivalenti indicativamente ad euro 25,2 milioni), che si aggiungono agli ammontari cancellati a seguito dell'audit per il 2019, 2020 e 2021 e pari a CUP 293 milioni (equivalenti indicativamente ad euro 12,2 milioni).

ECUADOR

- **Accordo I**

Il primo Accordo di conversione, firmato il 22 marzo 2003 ha previsto la conversione di debiti per un valore complessivo pari a euro 25.430.583,45, di cui euro 6.368.745,17 e USD 20.152.175,44 effettivamente convertiti. Tali risorse sono state destinate al finanziamento di 115 progetti nei settori sociale-infrastrutturale, protezione ambientale, sviluppo rurale sostenibile e microcredito.

- **Accordo II**

Il secondo Accordo di conversione Italia-Ecuador è stato firmato l'8 giugno 2012 per un ammontare complessivo di Euro 35 milioni. Il 29 aprile 2016 è stato firmato un nuovo Accordo per il riorientamento del progetto al quale fa seguito un Regolamento operativo del programma firmato il 9 marzo 2017. L'Accordo ha previsto la costituzione di un Fondo di contropartita (FIEDS) per il versamento in valuta locale delle rate in scadenza del debito oggetto di conversione verso l'Italia. Le risorse sono state destinate a programmi nei settori della protezione ambientale, sviluppo sociale, contrasto alle calamità naturali e sostegno ai sistemi sanitari. La cancellazione del debito avverrà a seguito della richiesta formale da parte delle Autorità ecuadoriane prima della scadenza della validità dell'Accordo corredata dalla documentazione attestante l'effettivo versamento nel FIEDS. Vengono

considerati ammissibili i progetti nei settori sociale-infrastrutturale, piccola impresa (microcredito), protezione ambientale e sviluppo rurale sostenibile.

Al 30 giugno 2025 risulta versato nel FIEDS l'intero ammontare complessivo della Conversione pari a 35 milioni di euro.

Nel 2019 è stato lanciato un **primo bando** per un ammontare iniziale di USD 10 milioni, successivamente aumentato a USD 11.551.476,06. A giugno 2025 lo speso totale risulta pari a USD 11.334.751,15, di cui USD 330.978,26 nel periodo luglio 2024 - giugno 2025.

Il 22 aprile 2021 è stato lanciato il **secondo bando**, per un budget complessivo di USD 9.500.000,00, di cui sono stati effettivamente stanziati USD 8.246.086,96. I 5 progetti finanziati sono suddivisi su 3 assi tematici:

- ASSE 1: Protezione e conservazione del patrimonio naturale forestale: attraverso un programma di prevenzione degli incendi e gestione integrale del fuoco e costruzione di territori resilienti (totale USD 5.248.381,77);
- ASSE 2: Economia circolare come asse trasversale nell'analisi del ciclo di vita, consumo sostenibile e uso efficiente delle risorse, attraverso un modello di produzione e consumo sostenibile (totale USD 1.249.687,81);
- ASSE 3: Miglioramento della gestione integrale dei rifiuti non pericolosi e dei rifiuti pericolosi dell'Ecuador attraverso il miglioramento della gestione integrale (totale USD 1.748.017,38).

A giugno 2025 lo speso totale risulta ammontare a USD 7.034.061,82, di cui USD 2.629.575,51 nel periodo luglio 2024 - giugno 2025.

Alla fine del 2022 si sono concluse le procedure di selezione delle proposte relative al **terzo bando** di gara lanciato nel corso dello stesso anno dal FIEDS, il cui Comitato Direttivo ha approvato il finanziamento di 16 iniziative per un importo complessivo di USD 11.531.704,28. Di tale importo è stato stanziato un ammontare pari a USD 10.029.436,71. I progetti approvati sono stati ripartiti in base ai seguenti tre assi tematici:

- ASSE 1: Riattivazione economica sostenibile – es. Cacao senza deforestazione (CEDERENA), Bio-insetticida del neem, sistemi agroalimentari ancestrali, ecc. (USD 5.172.046,48);
- ASSE 2: Lotta alla denutrizione cronica infantile – es. progetti di AVSI, FADSE, FIAN (USD 1.929.679,19);
- ASSE 3: Prevenzione della violenza di genere – es. ONU Mujeres, JRS, CONSEJO DE LA JUDICATURA (USD 2.927.711,04).

A giugno 2025 lo speso totale risulta ammontare a USD 5.898.049,87, di cui USD 3.532.164,75 nel periodo luglio 2024 - giugno 2025.

Il **quarto bando** di importo totale di USD 7,0 milioni, lanciato il 9 maggio 2024 con scadenza 8 giugno 2024, ha previsto come tema centrale l'impegno lavorativo dei più giovani ed è aperto a soggetti italiani ed ecuadoriani. Il bando finanzia progetti con valore unitario compreso tra USD 750.000,00 e USD 1,0 milione, con durata prevista tra i 24 ed i 36 mesi. Al 30 giugno 2025 dell'ammontare di USD 7,0 milioni risultano stanziati USD 3.697.537 e lo speso totale risulta ammontare a USD 32.193,93 che coincide con il dato nel periodo di riferimento luglio 2024 - giugno 2025.

L'ammontare complessivo sinora speso per i quattro bandi risulta pari a USD 24.299.056,77 di cui USD 6.524.912,45 spesi tra luglio 2024 e giugno 2025.

Salute Pubblica

Dal mese di aprile 2020, per decisione del Comitato Direttivo, parallelamente ai bandi di gara, è stato approvato un pacchetto di azioni a sostegno del Ministero della Salute ecuadoriano nel quadro della lotta alla pandemia e alle conseguenze da essa imposte al servizio sanitario ecuadoriano. L'AICS, attraverso la Sede Regionale di Bogotá, sta coordinando lo sviluppo di questa componente e prestando assistenza tecnica per la sua esecuzione nel quadro più ampio dei progetti di cooperazione sanitaria finanziati da crediti d'aiuto sia nel Paese – 12 milioni di euro – che nella regione sudamericana. L'ammontare complessivo sinora speso per iniziative in ambito sanitario con risorse provenienti dall'Accordo di Conversione del debito Italia-Ecuador, ammonta a USD 3.031.640,46 mln, di cui un importo pari a USD 208.574,27 speso nel periodo luglio 2024-giugno 2025.

Tali importi sono stati interamente utilizzati per sostenere il sistema delle diagnosi delle infezioni da Sars-CoV-2, la protezione dei contagi del personale sanitario, la riattivazione sanitaria – specie delle chirurgie – e del sistema di emergenza/urgenza. Un ulteriore stanziamento nel medesimo settore di ca. USD 1,65 mln è stato previsto dal Comitato Direttivo nel mese di giugno del 2022.

Le attività programmate per il 2024 e il 2025 si delineano come segue:

- inclusione sanitaria della popolazione migrante e residente nella frontiera sud (Coordinamenti Zonali 6 e 7 del Ministero della Salute): progetto di miglioramento dei servizi per la popolazione più fragile e migrante, che porterà alla certificazione di alcune strutture centrali nella rete sanitaria pubblica come “amiche della madre e del bambino” – USD 1 mln.;
- miglioramento dei meccanismi operativi del Ministero della Salute a sostegno del piano decennale per la Salute attraverso la creazione di un sistema di codifica univoco degli inventari. Primo passo per una gestione più evoluta di forniture e magazzino – USD 300 mila;

- miglioramento delle strategie di sorveglianza epidemiologica;
- Implementazione di due progetti meritori: Chirurgia delle epilessie refrattarie (in collaborazione con l'Ospedale Espejo di Quito) e Riabilitazione basata nella comunità (a Cuenca con il Coordinamento Zonale 6 del locale Ministero della Salute).

EGITTO

Il Terzo Accordo di Conversione del Debito, sottoscritto tra il Governo della Repubblica Italiana e quello della Repubblica Araba d'Egitto il 10 maggio 2012, è giunto formalmente a scadenza il 31 dicembre 2024. L'Accordo ha previsto la conversione e l'annullamento delle rate di debito (capitale e interessi) esigibili tra aprile 2012 e gennaio 2021, per un importo di Euro 13.087.911 e USD 82.755.369, corrispondenti a un controvalore nominale complessivo (CTV) di 100 milioni di USD.

Le rate di debito oggetto dell'Accordo sono state convertite in valuta locale e versate in un apposito Fondo di contropartita (FCP), istituito presso la Banca Centrale d'Egitto, generando risorse per un ammontare complessivo di 926.017.366,07 di Lire Egiziane (LE). A tali risorse, si sono aggiunti i fondi residui del Secondo Accordo, risultati inutilizzati alla sua scadenza, per un ammontare di LE 51.015.620,81, corrispondenti a una quota residua di debito di USD 5.222.138,84.

Complessivamente, il Programma ha potuto contare su una dotazione finanziaria totale pari a LE 977.032.986,88, corrispondenti a un CTV di USD 105.222.138,84.

Ai sensi dell'Accordo, la cancellazione delle quote di debito avviene al momento del versamento delle corrispondenti risorse del FCP sui conti dei progetti approvati.

Nel periodo tra luglio 2024 e giugno 2025, in attuazione delle decisioni assunte dal Comitato di Gestione nella riunione del 19 maggio 2024, sono state formalizzate sette nuove iniziative da finanziare attraverso il Programma per un valore complessivo di LE 160.922.019,75 (pari a circa 3,3 milioni USD al cambio attuale, in seguito alla forte svalutazione intervenuta).

Durante lo stesso periodo, dal FCP sono stati erogati fondi per un valore complessivo LE 170.139.015,19 di cui LE 157.964.949,90 a valere sulle risorse del Terzo Accordo e LE 12.174.065,29 a valere sulle risorse residue del Secondo Accordo.

Ai sensi dell'articolo 4.1 dell'Accordo, le uscite dal fondo sui conti progetto hanno permesso di formalizzare la cancellazione di ulteriori quote del debito, pari rispettivamente a USD 7.241.584,96 ed Euro 2.070.500,02 corrispondenti a un CTV di USD 9.969.675,79. Per quanto riguarda le risorse residue del Secondo Accordo, i fondi erogati hanno determinato la cancellazione di un'ulteriore quota di debito pari a USD 1.045.862,92.

Con le erogazioni finanziarie effettuate durante l'anno è stato quindi integralmente completato il processo di annullamento del debito oggetto del Terzo Accordo nonché di quello residuo del Secondo entro la scadenza del 31 dicembre 2024.

Attualmente, sul FCP risultano ancora disponibili LE 10 milioni (corrispondenti a circa 205.000 USD al concambio attuale), provenienti dalle risorse residue del Secondo Accordo, la cui destinazione è in corso di definizione. Poiché tali risorse derivano dal debito già precedentemente annullato, l'eventuale mancata allocazione sui progetti entro il 31 dicembre 2024 non incide sul completamento del processo di cancellazione del debito, già formalmente concluso. A tali risorse potranno progressivamente aggiungersi, nei prossimi mesi, eventuali restituzioni di somme non utilizzate provenienti dai progetti conclusi nell'ultimo anno.

Nel complesso, le risorse del Programma hanno finanziato la realizzazione di 30 iniziative di sviluppo, di cui 13 promosse da Ministeri ed enti pubblici egiziani, 16 da organizzazioni della società civile (OSC) e 1 da un organismo internazionale (WFP). L'esecuzione delle iniziative ha coinvolto complessivamente 7 Ministeri ed enti pubblici egiziani, 4 organismi internazionali, 5 OSC italiane e 8 OSC egiziane.

L'allocazione delle risorse è stata coerente con la ripartizione prevista dall'Accordo per i cinque settori di riferimento: 1) nutrizione e sicurezza alimentare (45%); 2) istruzione e formazione tecnica (13%); 3) settore agroalimentare (15%); 4) tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale (15%); 5) società civile (10%). Una quota pari al 2% è stata destinata ai costi operativi e all'assistenza tecnica del Programma, affidata - su richiesta delle autorità egiziane - all'Unità di Supporto Tecnico (UST) istituita nell'ambito del precedente Accordo.

Tra luglio 2024 e giugno 2025 risultavano attive 13 iniziative, 4 delle quali si sono concluse nel corso dello stesso periodo. Al 30 giugno 2025 erano dunque 9 le iniziative ancora in corso. Essendosi concluso nei tempi stabiliti il processo di annullamento del debito, le attività residue stanno proseguendo senza ulteriori proroghe dell'Accordo, sotto la supervisione congiunta delle Parti e con l'assistenza dell'Unità di Supporto Tecnico, grazie all'impiego degli interessi bancari maturati nell'ambito di un piano di investimento autorizzato dal Comitato di Gestione, a valere sulla quota dei fondi destinata ai costi operativi e all'assistenza tecnica.

Gli ambiti prioritari individuati includerebbero:

- sviluppo sostenibile della filiera agroalimentare;
- potenziamento del capitale umano e creazione di opportunità di impiego per i giovani a rischio migrazione;
- tutela e assistenza ai gruppi vulnerabili rispetto all'insicurezza alimentare e agli effetti del cambiamento climatico.

Si riporta qui di seguito una descrizione dell’allocazione delle risorse nei vari settori di intervento in corso nel periodo luglio 2024 – giugno 2025, segnalando altresì le iniziative in fase di formulazione:

SETTORE NUTRIZIONE E SICUREZZA ALIMENTARE

1. **Costruzione di silos verticali per lo stoccaggio di grano nei governatorati di Sharqia, Minya e Monufia e realizzazione di un sistema informativo per la governance nazionale del grano (IEDS-III-06)** - ammontare complessivo: LE 416.708.000. Il progetto si è concluso al 31.12.2023 ed è in fase di chiusura amministrativa;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICO-PROFESSIONALE

2. **Nuovo percorso di Scuola Secondaria Professionale presso l’ITEC italo-egiziano di Demo nel Governatorato del Fayyum (IEDS-III-14)** ammontare complessivo: LE 12.960.000. Il progetto si è concluso al 31.12.2024;
3. **AT-STEP Miglioramento delle Scuole di Tecnologia Applicata (IEDS-III-20)** - ammontare complessivo: LE 40.800.000, concluso al 31.12.2024;
4. **Riabilitazione della scuola tecnica alberghiera del Fayyum, nell’ambito dell’iniziativa PLAY - Alternative di vita positive per i giovani egiziani (IEDS-III-29)** - ammontare complessivo: LE 48.042.862,46;

TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE E AMBIENTALE

5. **Riabilitazione e valorizzazione dell’area archeologica di Abu Sir nel Governatorato di Giza (IEDS-III-25)** - ammontare complessivo: LE 10.727.000;
6. **IGGE - Crescita Verde Inclusiva in Egitto (IEDS-III-31)** - ammontare complessivo: LE 64.500.000;
7. **Sostegno alla tutela della biodiversità in Egitto – Espansione del Programma Italo-Egiziano di Cooperazione Ambientale (IEDS-III-30)** - ammontare complessivo: LE 15.688.981, in corso, chiusura prevista il 29.12.2025;

SETTORE AGROALIMENTARE

8. **Sostegno al Programma Nazionale per la produzione di semi e varietà ibride di piante orticole (IEDS-III-24)** ammontare complessivo: LE 18.900.000, in corso, chiusura prevista il 30.06.2026;
9. **Creazione di un vivaio ittico di Tilapia Rossa nel nord del Sinai (IEDS-III-21)** ammontare complessivo LE 14.176.000, in corso, chiusura prevista il 30.06.2025;

SOCIETÀ CIVILE

10. **Women of Gold – Inclusione economica femminile nel Governatorato di Luxor (IEDS-III-26)** - ammontare complessivo: LE 4.590.000, in corso, chiusura prevista il 31.10.2025;

11. **CARE - Tutela dei minori vulnerabili nel distretto di Helwan (IEDS-III-27)**, ammontare complessivo: LE 7.500.000, in corso, chiusura prevista il 14.11.2025;
12. **Sostegno comunitario per il sistema di accoglienza familiare e post-assistenza per bambini e giovani protetti (IEDS-III-22)** - ammontare complessivo: LE 7.500.000, concluso al 31.01.2025;
13. **Promuovere l'occupazione di pochi per il beneficio di molti» – Fase II (IEDS-III-23)**
ammontare complessivo LE 7.500.000, concluso al 31.12.2024.

COSTI OPERATIVI / ASSISTENZA TECNICA

L'Accordo del 2012 ha previsto di destinare il 2% delle risorse convertite ai costi operativi del Programma, pari a LE 18.518.366,07. A seguito di una richiesta del Ministero della Cooperazione Internazionale, cui spettavano le funzioni di assistenza tecnica, il Management Committee – nella riunione del 25 giugno 2013 – ha affidato tali funzioni all'Unità di Supporto Tecnico (TSU), già attiva nella Seconda Fase del Programma.

Dal 2018 (fino al 2017 i costi erano coperti dai fondi della Seconda Fase), la TSU ha utilizzato le risorse per attività ordinarie, assistenza tecnica agli enti proponenti ed esecutori, audit e valutazioni. Al 30 giugno 2025 risultano spesi LE 17.433.782,83, con un residuo pari a LE 1.084.583,24.

Dal 2017, il Comitato di Gestione ha inoltre autorizzato la TSU a investire parte delle risorse in strumenti bancari a basso rischio. Gli interessi generati, pari a circa LE 11,7 milioni al 30 giugno 2025, sono utilizzabili su indicazione del Comitato e permetteranno la prosecuzione delle attività della TSU fino alla chiusura dei progetti ancora in corso.

Nel periodo di riferimento, i progetti attivi hanno registrato una spesa pari a LE 32.722.220,20 (circa 570.000 euro). Al 30 giugno 2025, la spesa complessiva – inclusi i costi operativi e di assistenza tecnica – ammontava a LE 798.212.972,37 (circa 13.880.000 euro), pari all'82% dei fondi erogati dal FCP. Il residuo disponibile, pari a LE 168.820.014,51, risulta già impegnato in iniziative in corso.

Rimangono inoltre disponibili sul FCP LE 10 milioni, derivanti dal residuo della Seconda Fase, corrispondenti a debito già annullato, che potranno essere allocati a una nuova iniziativa in fase di identificazione.

FILIPPINE

Il 29 maggio 2012 è stato firmato con le autorità filippine l'Accordo di conversione del debito (PIDDS) per un valore complessivo di EUR 2.916.919,45, che ha previsto l'apertura di un Fondo di contropartita (CPFA) presso un conto fruttifero della Land Bank of the Philippines (LBP), sul quale sono stati versati gli importi in valuta locale, per un equivalente pari a PHP 160.479.894,56, corrispondenti alle rate in scadenza del debito verso l'Italia. Le risorse del CPFA sono destinate al finanziamento di iniziative di sviluppo socioeconomico e tutela ambientale, con particolare attenzione

alla conservazione delle eco-regioni e della biodiversità, in aree caratterizzate da elevati livelli di povertà e con il coinvolgimento attivo delle comunità locali.

Tra il 2013 e il 2016, tramite un meccanismo di Call for Proposal, sono stati finanziati nove progetti, eseguiti da enti locali (1), istituti di ricerca (1) e ONG filippine (7).

La cancellazione degli importi oggetto di conversione viene effettuata a seguito della verifica delle spese realizzate sui progetti, certificate da un auditor esterno e approvate dal Management Committee (MC), co-presieduto dal Dipartimento delle Finanze filippino (DOF) e dall'Ambasciata d'Italia a Manila. Il 3 luglio 2017 il MC ha approvato il Progress Report n. 1 relativo al periodo giugno 2015 – dicembre 2016. In tale occasione sono state cancellate rate debitorie per un importo pari a EUR 846.971,44, equivalenti alla somma utilizzata di PHP 45.444.737,16 al 31 dicembre 2016. Da quella data non sono state effettuate ulteriori cancellazioni.

Ad oggi, dell'intero importo del CPFA risultano spesi complessivamente EUR 2.034.439,39, di cui EUR 1.850.606,43 destinati al finanziamento dei progetti e EUR 183.832,96 impiegati per le attività di gestione e supporto al programma, lasciando un saldo parziale di EUR 882.480,06. Considerato che il conto corrente aperto presso la LBP è fruttifero, esso ha generato interessi pari a EUR 352.993,22, portando il saldo totale del fondo a EUR 1.235.473,27.

A partire dal 2019 il programma ha registrato una prima sospensione determinata dall'assenza di un esperto per la parte italiana. Il quadro è stato ulteriormente complicato dall'impatto della pandemia da COVID-19, oltre ad alcuni ritardi nella gestione amministrativa da parte del DOF locale. Nel giugno 2022, la nomina di un nuovo esperto italiano ha consentito la temporanea riattivazione del programma, con la convocazione del MC e la riapertura di sei dei nove progetti. Tuttavia, l'assenza di audit validi – richiesti dall'Art. 2.7 dell'Accordo – e la mancanza di rapporti tecnici e finanziari formalmente approvati (Art. 4.3), riferiti al periodo 2018–2022, hanno bloccato le operazioni di cancellazione. Non risulta disponibile alcun audit successivo al 2015.

L'insieme di questi fattori, amministrativi e procedurali, ha determinato il rallentamento delle attività di attuazione e gestione del programma, impedendo la regolare convocazione del Comitato di Gestione e il proseguimento delle operazioni. Tale situazione ha reso necessaria la proroga della validità dell'Accordo, attualmente esteso al 31 dicembre 2025.

KENYA

Il programma di conversione del debito Kenya-Italia (KIDDP, *Kenya-Italy Debt for Development Programme*) è stato avviato nel gennaio 2007 con un importo complessivo pari a euro 42.913.028,56 più USD 1.364.282,07. La conversione del debito ha permesso la realizzazione di progetti di sviluppo

nel settore idrico, sanitario, educazione e sviluppo urbano, per un periodo iniziale di dieci anni, successivamente prorogati nel 2018 e 2021 fino a giugno 2022.

In data 30 giugno 2022 si sono concluse le ultime progettualità realizzate nell'ambito dell'iniziativa, e nel maggio 2023 è stata approvata l'ultima cancellazione di euro 1.557.651,57.

Essendo rimasto un importo residuo, il Kenya si è impegnato a restituirlo. CDP ha ricevuto l'intero importo residuo del debito pari a €723.909,80 in due tranches: la prima, di €459.085,56, a novembre 2023; la seconda, con il saldo rimanente, a giugno 2025.

MAROCCO IV

Il 9 aprile 2013 è stato firmato con le autorità marocchine l'Accordo di conversione del debito "Marocco IV" per un importo iniziale di Euro 15 milioni, successivamente incrementato di ulteriori Euro 613.311,96 – corrispondenti al residuo del precedente accordo – tramite scambio di lettere del 30 giugno e del 21 ottobre 2015, per un totale complessivo di Euro 15.613.311,51.

L'Accordo prevede l'apertura di un Fondo di contropartita (FIM2) presso la Tesoreria Generale del Marocco, sul quale il Governo versa l'equivalente in valuta locale delle rate in scadenza del debito verso l'Italia. La cancellazione avviene previa presentazione, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) marocchino, di rapporti tecnico-finanziari sullo speso dei progetti validati dal Comitato Misto di Gestione e di cui anche l'Italia fa parte.

Alla sua firma, l'Accordo (art. 2.1) prevedeva il finanziamento delle seguenti iniziative:

- Progetti nel quadro dell'Iniziativa Nazionale per lo Sviluppo Umano (INDH) - principale iniziativa governativa di lotta alla povertà, opera nei settori sanità, educazione, accesso all'acqua, sviluppo agricolo, inclusione giovanile e femminile, protezione dei minori e ambiente - finanziata per un importo di Euro 12.613.311,96. Tale componente si è conclusa nel 2020.
- Progetto per la conservazione del patrimonio archeologico, in collaborazione con la Direzione del Patrimonio del Ministero della Cultura marocchino e con l'Università di Siena. Il progetto riguarda i siti di Chellah, Volubilis, Lixus e Zilil (Euro 2,0 milioni).
- Un ulteriore finanziamento, inizialmente destinato al settore sanitario, è stato riassegnato alla componente culturale con scambio di Lettere Emendative del 28 ottobre e 9 novembre 2021 (Euro 1,0 milione).

L'Accordo è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025, dopo una precedente estensione approvata con lettere del 27 marzo e 31 ottobre 2019.

La seduta del Comitato Misto di Gestione, tenutasi il 23 aprile 2024, ha verificato il rapporto tecnico finanziario predisposto dal MEF marocchino per il periodo 2021-2023 e ne ha validato le spese pari

ad un ammontare totale di Dirham 7.470.771,29, equivalenti a Euro 689.354,95. Tale ammontare corrisponde alla rata di debito cancellata come comunicato da Cassa Depositi e Prestiti il 4 luglio 2024.

Alla data attuale l'importo cancellato risulta pari a Euro 14.039.391,09. Pertanto, il residuo dell'Accordo ammonta a Euro 1.573.920,42.

Considerata l'imminente scadenza dell'Accordo, è stato avviato l'iter per una nuova proroga triennale (fino al 2028). La proroga consentirà di completare il "Progetto di preservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico del Marocco", condotto dal Ministero della Cultura marocchino in collaborazione con l'Università di Siena e l'Istituto Centrale per il Restauro (ICR) di Roma. Il progetto ha già prodotto risultati di rilievo contribuendo a rafforzare la visibilità e il posizionamento distintivo dell'Italia nel campo della conservazione del patrimonio in Marocco.

PAKISTAN II

Il 4 novembre 2006 è stato firmato con le autorità pakistane un secondo Accordo di conversione del debito – *Pakistan Italy Debt-Swap Agreement (PIDSA)* – per un importo complessivo di EUR 58.744.266,41 e USD 26.521.802,25, pari a PKR 8.276.080.805,00. Un primo accordo, dell'importo di circa 84 milioni di euro, era stato sottoscritto nel 2004.

Ad agosto 2023, tramite scambio di lettere, l'Accordo PIDSA è stato prorogato fino al 30 giugno 2027.

L'Accordo prevede l'apertura di un conto corrente (Fondo di contropartita) presso la Banca Centrale del Pakistan, sul quale vengono versate annualmente, in valuta locale, le rate del debito oggetto di conversione. Al giugno 2024, l'intero importo previsto di PKR 8.276.080.804,00 risultava già interamente versato (100% del totale).

La cancellazione avviene a seguito della verifica delle spese sostenute sui progetti da parte di un Comitato di Gestione di cui fa parte l'Italia.

Nell'ambito del PIDSA sono stati approvati complessivamente 48 progetti distribuiti nei seguenti settori prioritari di intervento: sicurezza alimentare, salute, istruzione, agricoltura, sostenibilità ambientale, infrastrutture e valorizzazione del patrimonio archeologico. Di questi:

- 18 progetti risultano formalmente chiusi,
- 26 sono conclusi con la dismissione/consegna dei beni in fase di finalizzazione,
- 4 sono in fase di chiusura.

Nel corso delle riunioni tecniche del Comitato di Gestione, tenutesi il 13 marzo e il 20 settembre 2024, con verbali firmati rispettivamente dal Segretario della Divisione Affari Economici (EAD) del Pakistan e dall'Ambasciatrice d'Italia, è stato preso atto dello stato di avanzamento del programma.

In tali occasioni è stata approvata la richiesta di cancellazione, pervenuta il 7 novembre 2024, relativa a un ammontare di PKR 351.728.855,00, corrispondente a spese rendicontate su progetti precedentemente approvati.

Tale importo include:

- PKR 15.407.294,00, approvati con verbale n. 18 (13 marzo 2024);
- PKR 336.321.561,00, approvati con verbale n. 19 (20 settembre 2024).

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ha quindi provveduto alla cancellazione del debito per un controvalore pari a EUR 2.845.403,44, corrispondenti a PKR 351.728.855,00.

A seguito di tale cancellazione, l'importo di spese complessivo convertito a seguito delle riunioni del Comitato dall'agosto 2010 a oggi risulta pari a euro 58.332.645,10, a cui si aggiunge l'intero importo in dollari pari a USD 26.521.802,25. Risulta pertanto un importo ancora disponibile di euro 441.621,34, pari a circa PKR 50.881.749,00.

A fine giugno 2025, la controparte pakistana ha ricevuto la bozza della valutazione d'impatto redatta dal consorzio Ilyas Saeed & Co. (ISCO) & Warm Waters Advisory (WWA). I risultati saranno condivisi durante la prossima riunione del Comitato di Gestione, unitamente alla documentazione relativa alla richiesta di cancellazione del residuo ancora disponibile.

TUNISIA

Il 13 dicembre 2016 è stato firmato con le autorità tunisine un Accordo di conversione del debito per un importo complessivo di 25 milioni di euro, entrato in vigore il 29 marzo 2017. Tale importo è stato successivamente aumentato di ulteriori 25 milioni di euro con un Addendum del 30 aprile 2019, portando il totale a 50 milioni di euro, in attuazione del Memorandum d'Intesa sulla cooperazione italo-tunisina per il periodo 2017–2020.

Un secondo Addendum, firmato il 6 agosto 2021 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2022, ha modificato la clausola sospensiva dell'art. 1.3 dell'Accordo, abbassando dal 60% al **30%** la soglia di impegno delle risorse della prima tranche necessaria per sbloccare la seconda. A seguito della verifica del raggiungimento di tale soglia, dal 1° febbraio 2022 anche le risorse aggiuntive risultano disponibili alla controparte tunisina.

L'Accordo prevede l'apertura di un Fondo Italo-Tunisino (FIT) presso la Banca Centrale Tunisina, sul quale vengono versati, in valuta locale, importi corrispondenti alle rate in scadenza dei crediti oggetto di conversione verso l'Italia. Tali risorse sono destinate alla realizzazione di progetti per lo sviluppo socioeconomico, in particolare nei settori della salute e dell'educazione di base, alla costruzione di piccole infrastrutture per il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni, alla creazione di impiego e allo sviluppo della micro-imprenditoria tramite il microcredito.

L'annullamento del debito verrà effettuato a seguito della verifica delle spese realizzate sui progetti, con il monitoraggio di un Comitato Misto di Gestione (CMG) di cui fa parte anche l'Italia.

In data 16 luglio 2024 si è tenuta la sedicesima riunione del CMG nel corso della quale sono state riallocate le risorse che si erano rese disponibili a seguito alle decisioni prese durante la quindicesima riunione del dicembre 2023 che aveva ridotto il budget a disposizione del progetto in capo al Ministero della Salute per la costruzione/ristrutturazione delle strutture di pronto soccorso e la creazione di poli sanitari. I seguenti progetti hanno pertanto beneficiato di nuovi finanziamenti:

1. **Risanamento e bonifica di Takelsa (Nabeul) e Thibar (Béja)** – Finanziamento aggiuntivo: 9,85 milioni TND (circa 3 milioni EUR);
2. **Programma di formazione per il Centro subacqueo a Zarzis** – importo iniziale 1 milione di TND (circa 320 mila euro), con finanziamento aggiuntivo di circa 1,3 milioni di TND (400 mila euro);
3. **Istituto Pasteur di Tunisi** – 804.000 TND (circa 244.000 EUR);
4. **Ospedale Mongi Slim (La Marsa)** – 1,6 milioni TND (circa 484.000 EUR);

Secondo gli ultimi dati disponibili lo stato di avanzamento dei progetti è il seguente:

1. **Ospedale Charles Nicolle (Tunisi)** – Completato e inaugurato il 17 giugno 2025 il nuovo reparto di neonatologia (importo: 1,86 milioni TND, circa 580.000 EUR).
2. **Città di Takelsa (governatorato di Nabeul) e Thibar (governatorato di Béja)** - Totale allocato: 49,85 milioni TND (circa 15,6 milioni EUR). A Takelsa completata la stazione di trattamento; rete fognaria al 40%. A Thibar, avanzamento lavori all'80%;
3. **Pronto soccorso Biserta e Mongi Slim** – Totale: 6,6 milioni TND (circa 2 milioni EUR). A Biserta, completato nuovo edificio e ristrutturazione in corso. A La Marsa, avanzamento al 65%;
4. **Tribunale Amministrativo di Tunisi** – 9,5 milioni TND (circa 3 milioni EUR). Lavori in corso, avanzamento al 60%;
5. **Mattatoio (Tataouine)** – 2,05 milioni TND (circa 640.000 EUR). Avanzamento fisico al 70%;
6. **Sviluppo della regione di El Mahdeth** – 80 milioni TND (circa 25 milioni EUR);
7. **Centro di produzione agroalimentare a Sidi Bouzid** – 2,9 milioni TND (circa 900.000 EUR);
8. **Centro subacqueo Zarzis** – 2,3 milioni TND (circa 720.000 EUR). Conclusa la formazione di 18 istruttori specializzati;

Al 13 giugno 2025, il saldo del Fondo Italo-Tunisino è pari a TND 24.211.090,99, equivalenti a EUR 7.120.699,68.

È stato incaricato un responsabile tecnico con il compito di verificare le spese sostenute nell'ambito dei progetti, il quale ha concluso la redazione di un report dettagliato sui costi effettivamente sostenuti. A seguito della presentazione al Comitato Misto di Gestione, si potrà procedere con la cancellazione definitiva del debito.

VIETNAM

Il 13 luglio 2010 è stato firmato con le autorità vietnamite l'Accordo di conversione del debito per un ammontare complessivo di 7.695.254,26 di euro, da versare in tre rate di pari importo, in valuta locale, su un Fondo di contropartita (FCP) presso la State Bank of Vietnam (SBV). Tutte e tre le tranches sono state versate dalle autorità vietnamite sul conto dedicato.

La cancellazione del debito è prevista alla fine del periodo di validità dell'Accordo, ossia a conclusione dei progetti. Tutti gli importi del FCP erogati nei progetti saranno considerati cancellati, a valle delle verifiche del Comitato di gestione.

Nel dicembre 2016, tuttavia, il Ministero delle Finanze (MOF) vietnamita ha sollevato alcuni problemi amministrativi emersi a seguito degli aggiornamenti della normativa locale. Tali criticità hanno portato il MOF a comunicare l'impossibilità di procedere con l'esecuzione del Programma secondo quanto stabilito dall'Accordo, motivando la necessità di emendare il testo al fine di sbloccare l'uso dei fondi.

A superamento delle problematiche amministrative precedentemente rappresentate è poi stato sottoscritto dalle parti un emendamento all'Accordo entrato in vigore il 4 gennaio 2022.

L'Accordo riguarda i seguenti settori di intervento: mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, in particolare attraverso forestazione e resilienza costiera; energia sostenibile; gestione delle risorse idriche; gestione sostenibile dei rifiuti solidi e acque reflue.

Tra febbraio e giugno 2022, è stata negoziata con il Ministero vietnamita per la Pianificazione e gli Investimenti (MPI) e il locale MOF la ridefinizione della *governance* e dei criteri di selezione dei progetti da finanziare, in conformità con le disposizioni dell'Accordo e la normativa locale in materia di gestione di finanziamenti di aiuto pubblico allo sviluppo. Tra le principali modifiche si segnala la rimozione dello Steering Committee, affidando di fatto l'intera gestione del programma alla parte vietnamita. La parte italiana conserva funzioni di valutazione ex ante, controllo sui trasferimenti, audit e monitoraggio.

1. A partire da dicembre 2022, le interlocuzioni con le controparti vietnamite hanno portato alla pre-identificazione delle seguenti cinque proposte progettuali, la cui valutazione positiva è stata confermata da AICS Hanoi al MOF e al MPI tra maggio e agosto 2024: "Miglioramento della capacità di raccolta e trattamento dei rifiuti solidi per proteggere l'ambiente e

- l'adattamento ai cambiamenti climatici nella regione settentrionale della provincia di Quang Tri", per un contributo del FCP di 1.540.000 euro e un contributo locale di ca. 270.000 euro, progetto avviato il 30 giugno 2025;
2. "Gestione delle risorse idriche e fornitura di acqua pulita in tre comuni montuosi della provincia di Quang Tri", per un contributo del FCP di 1.200.000 euro e un contributo locale di ca. 301.000 euro, progetto avviato il 30 giugno 2025;
 3. "Miglioramento dell'argine e piantumazione di foreste costiere di protezione nella città di Tam Ky, provincia di Quang Nam" per un contributo del FCP di 1.617.565 euro e un contributo locale di ca. 375.165 euro, redazione studio di fattibilità;
 4. "Miglioramento del sistema di approvvigionamento di acqua potabile e gestione delle risorse idriche nella regione collinare della provincia di Quang Nam" per un contributo del FCP di 1.591.967 euro e un contributo locale di ca. 176.888 euro, redazione studio di fattibilità;
 5. "Rafforzamento delle capacità nella piantumazione sostenibile, gestione e protezione delle foreste, associato allo sviluppo dei mezzi di sussistenza delle minoranze etniche nel Parco Nazionale di Chu Mom Ray, provincia di Kon Tum" per un contributo del FCP di 1.721.967 milioni di euro e un contributo locale di ca. 275.731 euro, redazione studio di fattibilità;

Sulla base dei piani finanziari dei cinque progetti non sono previsti esborsi da parte del FCP nel 2025. Parimenti, nessun importo è stato oggetto di cancellazione. Sulla base di quanto disposto dall'emendato Accordo di Conversione gli importi del debito vietnamita vengono cancellati progressivamente su base annuale, in funzione delle spese effettivamente sostenute per i progetti eleggibili e certificate dall'auditor esterno contrattato dagli enti esecutori, previa approvazione dei relativi rapporti da parte di AICS.

YEMEN

Nel 2003 è stato firmato un Accordo di Conversione per un ammontare complessivo di USD 15.918.398,93. L'Accordo prevede la cancellazione delle rate a seguito della verifica delle spese sostenute sui progetti selezionati. Alla luce dell'attuale situazione del paese, la conversione del debito è rimasa congelata. Pertanto, non si registrano aggiornamenti rispetto alla situazione rilevata nelle precedenti relazioni.

ALLEGATO 1 – I paesi debitori beneficiari della Legge n. 209/2000**Paesi HIPC****Africa** (33 Paesi)

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Benin | Mauritania |
| Burkina Faso | Mozambico |
| Burundi | Niger |
| Camerun | Repubblica Centrafricana |
| Ciad | Repubblica del Congo |
| Comore | Repubblica Democratica del Congo |
| Costa d’Avorio | Ruanda |
| Eritrea | Sierra Leone |
| Etiopia | Sao Tomé e Príncipe |
| Gambia | Senegal |
| Ghana | Somalia |
| Guinea Bissau | Sudan |
| Guinea | Tanzania |
| Liberia | Togo |
| Madagascar | Uganda |
| Malawi | Zambia |
| Mali | |

America Latina (5 Paesi)

| |
|-----------|
| Bolivia |
| Guyana |
| Haiti |
| Honduras |
| Nicaragua |

Asia (1 Paese)

| |
|-------------|
| Afghanistan |
|-------------|

Paesi *IDA-only* non HIPC
(dati Banca Mondiale giugno 2025)

Africa Sub-Sahariana

| |
|-----------|
| Lesotho |
| Sud Sudan |

Medioriente e Nord Africa

| |
|--------|
| Gibuti |
| Yemen |
| Siria |

Asia meridionale

| |
|------------|
| Bangladesh |
| Bhutan |
| Maldiva |
| Nepal |
| Sri Lanka |

Asia orientale e Pacifico

| |
|----------------|
| Cambogia |
| Kiribati |
| Laos |
| Isole Marshall |
| Micronesia |
| Myanmar |
| Samoa |
| Isole Salomone |
| Tonga |
| Tuvalu |

| |
|---------|
| Vanuatu |
|---------|

Europa e Asia Centrale

| |
|--------------|
| Kirghizistan |
|--------------|

| |
|--------|
| Kosovo |
|--------|

| |
|------------|
| Tagikistan |
|------------|

Paesi *IDA-blend* (non-HIPC)
(dati Banca Mondiale giugno 2025)

Africa Sub-Sahariana

| |
|------------|
| Capo Verde |
| Kenya |
| Nigeria |
| Zimbabwe |
| eSwatini |

Asia meridionale

| |
|----------|
| Pakistan |
|----------|

Asia orientale e Pacifico

| |
|--------------------|
| Timor Est |
| Papua Nuova Guinea |
| Fiji |

Europa e Asia Centrale

| |
|------------|
| Uzbekistan |
|------------|

America Latina

| |
|---------------------------|
| Belize |
| Dominica |
| Grenada |
| Santa Lucia |
| St. Vincent and Grenadine |
| Suriname |

ALLEGATO 2 – Schede tecniche degli accordi bilaterali di cancellazione firmati nel periodo di riferimento della presente Relazione

Nessun accordo è stato firmato nel periodo di riferimento.

PAGINA BIANCA



191830164480